

N. ~~750/20~~ R.G.N.R.
N. ~~750/20~~ R.G. Trib.

N. Reg.Sent. 49 / 2022
Data del deposito 04. 11. 2022
N. Reg. Esec. _____
N. Camp. penale _____
Redatta scheda il _____
Data di irrevocabilità _____

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Linda Maria Donato



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Silvio Maria Piccinno, all'udienza pubblica del 21 gennaio 2021, con l'intervento del PM, rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Vittoria Florimonte, e con l'assistenza dell'assistente Dott.ssa Linda M. Donato ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1. ~~PIRELLA Sergio~~, nato a ~~Sala Consilina~~ il ~~12/02/1978~~ e res. ad ~~A. S. S. S. S.~~, alla via ~~Marziale~~; libero, non presente
2. ~~FRANCIA Roberto~~, nato a ~~Sala Consilina~~ il ~~09/01/1972~~ ed ivi res. alla via ~~Marziale~~; Domicilio eletto in ~~Sala Consilina~~ alla via ~~Marziale~~ libero, non presente


1

Difesi di fiducia dall'avv. VITA Enzo, del Foro di Lago-negro, con studio legale in Sala Consilina, per ~~XXXXXXXXXX~~ e avv. DI PAOLA Francesco del Foro di Lagonegro con studio legale in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo 221/c per ~~XXXXXXXXXX~~

IMPUTATO

in ordine al seguente reato:

a) Dei reati p. e p. dagli art. 110 c.p., 256 comma 3 D.L.vo 152/2006 per avere, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, ~~XXXXXXXXXX~~ di esecutore e ~~XXXXXXXXXX~~ di proprietario dell'area, realizzato, su un'area di mq. 6000 circa sita in ~~XXXXXXXXXX~~ alla località ~~XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX~~ (~~XXXXXXXXXX~~), in assenza di qualsivoglia autorizzazione, una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non, costituita da:

- n. 60 autovetture complete di motore e/o parti di esso;
- n. 34 autocarri completi di motore e/o parti di esso;
- n. 30 cabine, telai di autocarri, escavatore in pessimo stato;
- n. 15 cassoni di autocarri, contenenti al loro interno rifiuti costituiti da motori di autoveicoli smontati, pezzi di carrozzeria, circa 100 pneumatici, circa 50 pezzi di motorini di avviamento e parti elettriche di autoveicoli e 1200 barattoli di olio idraulico pari a 300 litri;
- cumulo di circa n. 100 pneumatici;

All'interno del fabbricato (in catasto al f. 23 part. 79) ulteriori rifiuti provenienti dallo smontaggio e riparazione di veicoli, costituiti da parti meccaniche, parti di carrozzeria e tappezzeria, filtri olio e aria;
accertato in ~~XXXXXXXXXX~~ l'8.3.2019

b) Dei reati p. e p. dagli artt. 110, c.p., 44 lett b) del D.P.R. 380/2001 per avere, il ~~XXXXXXXXXX~~ quale esercente l'attività artigianale di officina-carrozzeria e il ~~XXXXXXXXXX~~ di proprietario, modificato, in assenza del previsto permesso di costruire, la destinazione d'uso del piano terra del locale sito in. Atena Lucana alla loc. ~~XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX~~ (in catasto al ~~XXXXXXXXXX~~), da commerciale ad artigianale mediante la installazione di attrezzature e utensili per lo svolgimento di tale attività.
accertato in ~~XXXXXXXXXX~~ l'8.3.2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto dell'11 giugno 2020 ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ venivano citati a giudizio per rispondere del reato loro in rubrica ascritto nelle rispettive qualità.

Aperto il dibattimento ed assunti i mezzi di prova richiesti dalle parti il pubblico ministero e le altre parti concludevano come indicato a verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE



OMISSIS

frenante, ai liquidi refrigeranti o antigelo, ai detergenti per i cristalli, ad alcune parti dell'impianto elettrico o del motore. Tali componenti, normalmente presenti in tutti i veicoli marcianti, richiedono, per essere rimossi, operazioni oggettivamente complesse, le quali comportano non soltanto la previa selezione dei singoli elementi da eliminare, ma anche la disponibilità di particolari attrezzature per lo smontaggio. Si tratta, inoltre, di attività che, per essere eseguite, richiedono una minima competenza tecnica ed il rispetto di specifiche norme di sicurezza o, quanto meno, di una certa prudenza al fine di evitare danni alle persone o alle cose. Tali interventi di "bonifica" risultano, peraltro, ancor più complessi quando le condizioni del veicolo, a causa di precedenti eventi, come, ad esempio, nel caso di danni ingenti alla carrozzeria a seguito di sinistro stradale, rendono meno agevole le operazioni di movimentazione e di smontaggio delle singole componenti. Inoltre, una volta rimossi, i liquidi e le componenti non più utilizzabili vanno pure trattati come rifiuti e sono, pertanto, soggetti alla disciplina prevista per la loro gestione, cosicché attività quali, ad esempio, il deposito, il trasporto o lo smaltimento richiedono specifici titoli abilitativi e dovrebbero risultare comunque tracciabili perché documentate. È dunque evidente che le effettive modalità di conservazione del veicolo e la presenza o meno dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di cui si è appena detto costituiscono dati obiettivi di valutazione e che l'esclusione dal novero dei rifiuti pericolosi dei veicoli fuori uso non può essere presunto, essendo al contrario pacifico che un veicolo non sottoposto ad alcun preventivo trattamento volto ad eliminarne i liquidi e le componenti pericolose le contenga ancora, considerando la complessità delle operazioni di rimozione.

(...) Va conseguentemente affermato il principio secondo il quale "in tema di gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti quando risulti, anche soltanto per le modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose". (Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 11030 del 05/02/2015 Ud. (dep. 16/03/2015) Rv. 263248 - 01)

5. *Sulla qualificabilità dell'area come discarica (ovviamente abusiva)*

E' stato contestato all'imputato il reato di cui al comma 3 dell'art. 256 d. l.vo cit., ossia l'aver realizzato o gestito una discarica non autorizzata. Si pone pertanto preliminarmente la questione della individuazione di tale fenomeno.



8

5.1 *La discarica secondo la giurisprudenza*


Fin dalla vigenza del d.P.R. n. 915/82, in mancanza di una definizione normativa, la Suprema Corte vi ha provveduto per via interpretativa.

Già prima del d. l.vo 36/03 era stato evidenziato che per discarica doveva intendersi il luogo in cui stabilmente e permanentemente si svolge il processo di smaltimento dei rifiuti".(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10619 del 14/05/1986 Ud. (dep. 09/10/1986) Rv. 173899 - 01).

Essa derivava da una condotta abituale dell'agente per effetto della quale si conferiva ad una determinata area la stabile destinazione di luogo di scarico e deposito di rifiuti compromettendo l'ambiente e la situazione igienico-sanitaria del luogo (Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11237 del 16/02/1988 Ud. (dep. 22/11/1988) Rv. 179748 - 01)

In alcune decisioni si è distinto tra smaltimento e discarica in quanto "pur avendo in comune talune operazioni come il conferimento degli oggetti da parte dei proprietari e la loro raccolta, lo smaltimento rappresenta il momento dinamico attraverso una serie di passaggi, che tendono alla riutilizzazione degli oggetti, la discarica invece evidenzia l'aspetto statico, poiché i beni vengono depositati ed ammassati nel luogo prescelto, a tempo indeterminato. Ne deriva che è configurabile il reato di discarica abusiva, quando i rifiuti - nella specie della produzione di ceramica - vengono raccolti ed abbandonati in una determinata località. (Conf mass n 181136)". (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16474 del 07/11/1990 Ud. (dep. 18/12/1990) Rv. 186010 - 01).

Con particolare riferimento all'attività di autodemolizione è stato affermato che "è configurabile discarica ogniqualvolta in un determinato luogo vengano abbandonati in modo definitivo oggetti o sostanze; è ravvisabile invece smaltimento di rifiuti, quando si provveda alla raccolta ed alla trasformazione necessaria al riutilizzo, al recupero di pezzi ed al riciclo. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2695 del 14/02/1992 Ud. (dep. 14/03/1992) Rv. 189643 - 01). Altra sentenza ha invece ritenuto il concorso delle due ipotesi: "il rinvenimento, con le carcasse di autovetture, di batterie evidentemente dismesse che, notoriamente, contengono acidi nocivi e tossici, integra la violazione di cui all'art. 26 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, mentre l'accertata gestione a fini di commercio di una raccolta di rifiuti speciali - parti di autoveicoli e, in genere, materiale ferroso - configura sia una discarica in relazione al materiale non utilizzabile abbandonato sia lo smaltimento dei rifiuti per quello che, previa cernita, viene recuperato e riciclato.(Sez. 3, Sentenza n. 4637 del 15/04/1993 Ud. (dep.



06/05/1993) Rv. 194707 - 01). In termini cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11071 del 05/10/1995 Cc. (dep. 09/11/1995) Rv. 202970 - 01

In un caso è stato ritenuto congruo per la configurabilità del reato un termine di sette mesi: "non è compatibile con il concetto di stoccaggio provvisorio l'accumulo sistematico di rifiuti per un periodo di circa sette mesi. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva dedotto l'inesistenza dell'ipotesi criminosa di attivazione e gestione di discarica senza autorizzazione, sostenendo di avere solo realizzato uno stoccaggio precario di rifiuti, che aveva sempre tempestivamente conferito ad una discarica autorizzata). (Sez. 3, Sentenza n. 8098 del 25/05/1994 Ud. (dep. 15/07/1994) Rv. 199824 - 01)

In termini analoghi si è pronunciata la Corte con le decisioni n. 12765/91 (rv. 188734 - 01): "l'accumulo ripetuto nel tempo di rifiuti in un luogo con carattere di definitività, in considerazione delle quantità notevoli dei rifiuti depositati e dello spazio occupato" e n. 7567 del 22/04/1992 Ud. (dep. 27/06/1992) Rv. 190924 - 01: "tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti, sicché rientra nella nozione in parola l'accumulo ripetuto dei rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli dei rifiuti e dello spazio occupato".

Addirittura, è stato riconosciuto come integrante una discarica l'abbandono di rifiuti, anche se non abituale (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8827 del 29/03/1988 Ud. (dep. 23/06/1989) Rv. 181622 - 01)

La necessità di condotte ripetute è stata invece affermata da Sez. 3, Sentenza n. 4621 del 24/02/1993 Ud. (dep. 06/05/1993) Rv. 194700 - 01, secondo la quale "lo scaricare senza autorizzazione materiali - nella specie una trentina di "camionate" - provenienti da lavori di demolizione del manto d'asfalto di strade, cosiddetta scalificazione, integra gli estremi della contravvenzione prevista e punita dall'art. 25, comma secondo, d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Infatti, i materiali provenienti da demolizioni e scavi costituiscono rifiuti speciali a norma dell'art. 2, comma quarto, n. 3 d.P.R. citato e scaricarli in un'area determinata attraverso una condotta ripetuta - anche se non abituale e protratta per lungo tempo - configura quella realizzazione o gestione di discarica, per la quale è richiesta l'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lett. d) stesso d.P.R.."

Per la necessità di condotte ripetute si veda anche Sez. 3, Sentenza n. 1654 del 28/11/1997 Ud. (dep. 11/02/1998) Rv. 209569 - 01: "I materiali provenienti da demolizioni e

scavi costituiscono rifiuti speciali a norma dell'art.2, comma quarto, n.3 d.P.R. 10 settembre 1982, n.915 e scaricarli in un'area determinata attraverso una condotta ripetuta anche se non abituale e protratta per lungo tempo, configura quella realizzazione o gestione di discarica, per la quale è richiesta l'autorizzazione di cui all'art.6 lett. d) citato d.P.R"

Secondo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8968 del 24/05/1990 Ud. (dep. 21/06/1990) Rv. 184672 - 01 si ha una discarica in presenza di "condizioni tipiche dell'abbandono di residui e di rottami che determinavano una condizione oggettiva di violazione delle esigenze igienico-sanitarie e pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio".

E' stato però affermato che "non si realizza una discarica di rifiuti solidi, ove un soggetto accumuli i residui della sua attività in un'area privata opportunamente recintata" (Cosi Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 5234 del 16/04/1991 Ud. (dep. 14/05/1991) Rv. 187783 - 01), ritenendo evidentemente che rilevava il tempo per il quale tali residui erano destinati a rimanervi lì accumulati.

Altra sentenza ha ritenuto necessarie una quantità notevole di rifiuti e l'ampiezza dell'area impegnata: "costituisce discarica abusiva, ai sensi dell'art. 25 d.p.r. n. 915 del 1982, l'accumulo ripetuto nel tempo di rifiuti in un luogo con carattere di definitività, in considerazione delle quantità notevoli dei rifiuti depositati e dello spazio occupato" (Sez. 3, Sentenza n. 12765 del 05/11/1991 Ud. (dep. 18/12/1991) Rv. 188734 - 01). Nei medesimi termini Sez. 3, Sentenza n. 9579 del 08/10/1996 Ud. (dep. 08/11/1996) Rv. 206716 - 01: "È configurabile il reato di discarica abusiva anche quando i rifiuti vengano accumulati in un'area trasformata di fatto in deposito degli stessi, mediante una condotta ripetuta, consistente nell'abbandono - per un tempo considerevole e comunque non determinato - di una notevole quantità, che occupa uno spazio cospicuo. La provvisorietà e lo stoccaggio in attesa di un trasferimento, da attuare in tempi lunghi, non escludono la sussistenza dell'illecito."

Per la necessità di una attività sistematica e organizzata (in contrapposizione all'abbandono di rifiuti) si veda Sez. 3, Sentenza n. 140 del 02/10/1996 Ud. (dep. 11/01/1997) Rv. 207276 - 01: "sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza nell'ipotesi in cui il Pretore condanni per il reato di gestione di discarica abusiva ex art. 25 secondo comma D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 l'imputato rinviato a giudizio per il reato di abbandono di rifiuti speciali tossici e nocivi previsto dall'art. 24 comma 1 in riferimento all'art. 9 della stessa legge, poiché il reato previsto dall'art.



11

25 presuppone una attività sistematica e organizzata la cui contestazione è estranea alla figura contravvenzionale prevista dall'art. 24".

Successivamente all'entrata in vigore del d. l.vo n. 22/97 (che tuttavia non ha introdotto alcuna definizione di discarica) è stato affermato che "ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, punito dall'art. 51, comma 3, del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, non è sufficiente l'accumulo, più o meno sistematico, di rifiuti in un'area controllata, ma occorre l'ulteriore elemento costituito dal degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi, per effetto della presenza dei materiali destinati all'abbandono". (Sez. 3, Sentenza n. 6796 del 10/01/2002 Ud. (dep. 20/02/2002) Rv.221166 - 01), dove si assiste all'introduzione di un nuovo elemento costitutivo del reato, rappresentato dal degrado del sito (la cui sussistenza, evidentemente, deve formare oggetto di specifico accertamento da parte del giudicante).

E' stata poi ribadita la differenza rispetto alla contravvenzione di abbandono di rifiuti affermando che "l'abbandono di rifiuti effettuato dal titolare di una impresa configura il reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 anche se effettuato occasionalmente ed in misura limitata, atteso che l'assenza di caratteristiche quantitative e di sistematicità costituisce esclusivamente elemento di differenziazione del reato *de quo* da quello di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata previsto dal comma terzo del citato articolo 51". (Sez. 3, Sentenza n. 25463 del 15/04/2004 Cc. (dep. 08/06/2004) Rv. 228689 - 01)

E' stato poi ribadito che "ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, è necessario l'accumulo, più o meno sistematico ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, la eterogeneità dell'ammasso dei materiali, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione". (Sez. 3, Sentenza n. 27296 del 12/05/2004 Ud. (dep. 17/06/2004) Rv. 229062 - 01). Anche qui si richiede, quindi, non solo la verifica dell'intervenuto degrado dell'area, ma anche l'accertamento dell'eterogeneità dei materiali ammassati, non essendo evidentemente sufficiente a configurare il reato l'accumulo per quanto ingente di materiali omogenei.

Sottolinea, poi, la non necessità di una organizzazione di uomini e mezzi Sez. 3, Sentenza n. 36062 del 12/07/2004 Ud. (dep. 08/09/2004) Rv. 229483 - 01: "I materiali provenienti da demolizioni edilizie costituiscono rifiuti speciali, a norma dell'art. 2, comma

quarto, n. 3 del d.P.R 10 settembre 1982, n. 915; pertanto la destinazione di un'area a centro di raccolta di tali rifiuti e lo scarico ripetuto di essi, senza la prescritta autorizzazione, anche in mancanza di una specifica organizzazione di persone e di mezzi, integra il reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva, previsto dalla fattispecie di cui all'art. 51, comma terzo del D.Lgs. n. 22 del 1997, non essendo necessario il dolo specifico del fine di lucro o di guadagno".

Per la non necessità di una apposita organizzazione cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 14285 del 10/03/2005 Ud. (dep. 18/04/2005) Rv. 231080 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 20499 del 14/04/2005 Ud. (dep. 01/06/2005) Rv. 231529 - 01

E' stato poi affermato, in relazione alla definizione introdotta dal d. l.vo n. 36/03, che "è configurabile il reato di discarica non autorizzata o abusiva nel caso di abbandono reiterato di rifiuti anche se il loro deposito abbia durata inferiore ad un anno, in quanto la protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore all'anno non individua un elemento costitutivo della fattispecie. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che l'equiparazione del deposito temporaneo protrattosi per oltre un anno alla realizzazione di una discarica, contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, non incide sulla configurabilità del reato di discarica abusiva quando si è in presenza di un abbandono reiterato di rifiuti)" (Sez. 3, Sentenza n. 9849 del 29/01/2009 Ud. (dep. 04/03/2009) Rv. 243116 - 01)

E' stato ancora affermato che "quanto alla discarica, va ricordato che una definizione giuridica è rinvenibile nel D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 2, comma 1, lett. g), ove si afferma che per discarica deve intendersi un'area "adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno". Aggiunge la richiamata decisione che "sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno", consentendo così, grazie all'indicazione del dato temporale, di distinguere la discarica da altre attività di gestione (anche se lo stesso, come si è ritenuto nel caso di protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore all'anno in Sez. 3, n. 9849, 4 marzo 2009, non individua un elemento costitutivo della

fattispecie). La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, si è ripetutamente impegnata nella individuazione del concetto di discarica con riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, sottolineandone, ad esempio, la differenza con la nozione di "smaltimento" e rilevando che trattasi di due attività diversamente disciplinate, perché pur avendo in comune talune operazioni (quali il conferimento dei materiali e la loro deposito), si differenziano radicalmente: nello smaltimento i rifiuti vengono interamente sfruttati a scopo di profitto con specifiche modalità (cernita, trasformazione, utilizzo e riciclo previo recupero), nella discarica, invece, i beni non ricevono alcun trattamento ulteriore e vengono abbandonati a tempo indeterminato, mediante deposito ed ammasso. Si ha quindi discarica abusiva "tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato" (v. ad es. Sez. 3, n. 27296, 17 giugno 2004). Anche la differenza con il mero abbandono di rifiuti è stata individuata evidenziando la natura occasionale e discontinua di tale attività rispetto a quella, abituale o organizzata, di discarica (Sez. 3, n. 25463, 15 aprile 2004). La discarica abusiva dovrebbe presentare, tendenzialmente, una o più tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata; eterogeneità dell'ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione. Si è ulteriormente precisato che il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo (Sez. 3, n. 41351, 6 novembre 2008; n. 2485, 17 gennaio 2008; n. 10358, 9 marzo 2007)". (Sez. 3, Sentenza n. 47501 del 13/11/2013 Cc. (dep. 29/11/2013) Rv. 257996 - 01)

Rilevante quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 32797/13, Rubegni, (Rv. 256662 - 01) con la quale si affronta approfonditamente la questione della definizione della discarica e quelle logicamente conseguenti della natura del reato e di coloro che possono ritenersi penalmente responsabili. Per la sua rilevanza appare quindi opportuno riportarne un ampio stralcio (sottolineature effettuate da questo giudice ad indicazione della piena adesione a quanto affermato dalla Corte):



“La nozione di discarica è indubbiamente collegata al dato normativo, che ha individuato i presupposti cui ancorarne la disciplina. Ma non può essere dimenticato che quella nozione ha alla base una realtà storica e fattuale caratterizzata da estremi di pericolosità obiettiva che rappresentano la ragione prima dell'intervento del legislatore. In altri termini, la legge, giungendo a soluzioni progressivamente affinate, ha preso atto che nella realtà fenomenologica esistono aree su cui vengono accumulati rifiuti che comportano rischi di pesante degrado dell'ambiente o, addirittura, grave inquinamento del terreno, delle acque e dell'aria, con conseguenti danni spesso irreversibili per l'ambiente e per gli esseri viventi. In tal senso è sufficiente richiamare il secondo comma dell'art.2 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 che, individuando le finalità che la legge si propone, chiarisce: "I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”

La Corte considera riduttiva l'impostazione che vede nella gestione delle discariche autorizzate una realtà che ha come riferimento il solo dato normativo e vede nelle violazioni poste in essere soltanto una offesa alla funzione dell'ente autorizzante. Non vi è dubbio che tale profilo sussista; che, come la giurisprudenza ha chiarito, si sia in presenza di reati di pericolo; che il contrasto fra le condotte del soggetto agente e il contenuto (o l'assenza) dell'autorizzazione risulti già di per sé integrante la fattispecie contravvenzionale, senza che debba di volta in volta investigarsi sulle conseguenze dannose della violazione. Ma tale profilo non esclude affatto che la punizione delle condotte violatorie delle autorizzazioni trovi il fondamento primo nella tutela dei beni ambiente e salute: il sistema di autorizzazioni ha come "ratio" l'affidamento all'ente pubblico del compito di individuare il punto di equilibrio fra esigenze in conflitto fra loro e di ricercare le soluzioni di cautela idonee ad arrecare la minore offesa possibile a quei beni.

Una distinzione netta, che collochi su piani inconciliabili le violazioni sostanziali e quelle formali, non risponde alla logica del sistema normativo e non tiene conto del fatto che in via di principio le condotte correlate alla realizzazione e gestione di discariche del tutto prive di autorizzazione possono avere ad oggetto rifiuti non pericolosi, tali da non aggiungere al degrado dell'area rischi concreti di inquinamento; al contrario, possono realizzarsi violazioni di prescrizioni impartite in sede di autorizzazione che oltre a contrastare col regime amministrativo comportano anche concreti e gravi pericoli per l'ambiente. In fondo, ciò che rileva per l'ordinamento è che "nel mondo" risulta realizzato un accumulo di rifiuti che, per caratteristiche e modalità, assume una rilevanza autonoma e viene qualificato come "discarica". Tale situazione di fatto possiede in sé gli estremi della pericolosità e, in potenza o in atto, di un danno grave all'ambiente e alla salute. Solo il

rispetto delle procedure e dei requisiti fissati dalla legge rende quella situazione di fatto, e le condotte dell'uomo, tollerabili, le riconduce all'interno di un sistema controllato e le priva del carattere di anti giuridicità. Questa premessa si rende necessaria per affrontare il tema della permanenza dei reati connessi alla realizzazione e gestione di discariche prive di autorizzazione.

Per approfondire questo aspetto occorre prendere le mosse dall'evoluzione che la disciplina ha conosciuto nel tempo.

5.1 - Il d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (...) non prevede una regolamentazione specifica e articolata della discarica e diventa così rilevante quanto fissato dall'art.6, che tra le "definizioni" alla lett. g) specifica il concetto di gestione dei rifiuti o, meglio, elenca sinteticamente quali sono le attività che integrano la gestione: "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura". Può trarsi da qui una prima conclusione: lo smaltimento dei rifiuti in discarica e le specifiche attività che danno luogo a tale smaltimento devono essere soggetti a controllo sia durante la fase operativa sia in epoca successiva alla cessazione di tale fase.

5.2 - Una più articolata disciplina delle discariche e delle attività che concernono tale strumento di smaltimento dei rifiuti è stata introdotta col d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che ha recepito la direttiva 1999/31/CE. Si è in presenza di una serie articolata di disposizioni che rafforzano l'intervento regolatore, che fissano "requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche" e che, rinviando alle finalità dell'art.2, citato, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, si pongono ancora una volta l'obiettivo di "prevenire o ridurre il più possibile" i danni per l'ambiente e la salute.

(...)

5.2.B - La prima disposizione che merita di essere ricordata è quella contenuta nell'ultima parte del primo comma dell'art.1 del decreto citato che, esplicitando le finalità della legge, sottolinea la necessità di prevenire o ridurre quanto più possibile "le ripercussioni negative sull'ambiente ... risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica". Il riferimento all'intero ciclo di vita della discarica può essere apprezzato nel suo significato avendo riguardo al contenuto della domanda di autorizzazione (art.8). L'esame delle lettere f), g), h), i) ed l) di tale articolo rende evidente che la vita della discarica si articola attorno a tre fasi: la fase di progettazione, di preparazione e strutturazione del sito e degli impianti; quella di gestione operativa che si protrae fino alla chiusura; quella di gestione post-operativa e di ripristino ambientale.

5.2.C - Ma vi è un'altra disposizione che merita di essere richiamata. Nel disciplinare la procedura di chiusura, l'art.12 prevede che questa abbia luogo solo con l'esito positivo dell'ispezione conclusiva. Quindi aggiunge: "L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la



chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente"; tale specificazione deve essere coordinata con quanto disposto dall'art.13 con riferimento alla fase post-operativa.

5.2.D - Una prima conclusione è possibile: la fase post-operativa, i relativi controlli e precauzioni, e il ripristino ambientale costituiscono parte del ciclo di vita della discarica e sono oggetto della disciplina autorizzatoria, così che la violazione della relativa disciplina integra gli estremi del reato di cui ci occupiamo.

5.2.E - Si tratta di conclusione che, secondo la Corte, trova conferma in una disposizione di grande rilievo ai nostri fini: nel definire il concetto di "gestore" della discarica, la lett. o) dell'art.2 chiarisce che si considera tale il soggetto "responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione postoperativa compresa". Non meno rilevante la parte conclusiva della citata lett. o): "tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica". Sul punto si veda anche il contenuto del comma 4 dell'art.13 in tema di responsabilità del gestore (in particolare il richiamo al comma 2 che precede). La Corte ritiene che la individuazione di una nozione articolata di gestore corrisponda alla complessità della discarica come dato fenomenologico, prima ancora che giuridico, e imponga di considerare come le diverse fasi individuate dalle disposizioni di legge corrispondano alla vita effettuale della discarica, sia essa autorizzata o non autorizzata: la individuazione di un sito come destinatario dei rifiuti, l'accumulo di una quantità di rifiuti comportanti il degrado dell'area, la successiva permanenza dei rifiuti con la loro potenzialità di inquinamento e di offesa ai beni protetti. Queste fasi possono essere gestite da un unico soggetto o da più soggetti, e chi ha dato corso ad alcune di esse può non porre in essere le condotte relative alle altre fasi. Può, dunque, affermarsi fin d'ora che risulta errata l'affermazione esposta a pag.168 della sentenza impugnata secondo la quale sarebbe paradossale che del reato ex art. 51, citato, risponda anche il gestore subentrato a quello che ha curato la fase dei conferimenti: chi subentra nella gestione delle discarica assume su di sé gli obblighi relativi e, qualora siano state commesse illecità da altri, dovrà farsi carico di realizzare ogni intervento necessario richiesto dalla legge e dalle autorità competenti in relazione alla fase post-operativa; questo non significa, ovviamente, che egli possa essere chiamato a rispondere delle condotte anteriori cui non ha dato corso, così come non può rinvenirsi per colui che trasferisce la gestione una responsabilità per condotte poste in essere dal nuovo gestore che non si pongano in relazione con quanto avvenuto anteriormente.

(...)



5.3 - Lo sviluppo normativo rappresentato dal d.lgs. 13 gennaio 2003, n.36 ha trovato un ulteriore consolidamento con il così detto Testo Unico dell'ambiente, cioè con il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. Premesso che l'art.182 di tale decreto afferma espressamente al quinto comma che "le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36", vengono in luce ai nostri fini soprattutto l'art.183 e l'art. 256. L'art.183, che contiene le definizioni, alla lett. n) individua come "gestione" le attività, di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento "compresi il controllo di tali operazioni"; individua altresì le condotte di coloro che operano come commerciante e intermediario; chiarisce, poi, che rientrano nel concetto di gestione anche "gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento", smaltimento che viene definito alla successiva lett. z) come ogni destinazione del rifiuto "diversa dal recupero". L'art.256 disciplina l'"attività di gestione dei rifiuti non autorizzata". Il testo conserva e rafforza l'impostazione della precedente disciplina nel collocare la realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata, comunemente definita come abusiva, all'interno del ciclo complessivo di gestione dei rifiuti e come una delle modalità con cui i rifiuti vengono gestiti al di fuori del controllo delle autorità o in violazione delle prescrizioni fissate. Abbandonare o depositare in modo incontrollato sul suolo o nel suolo o nelle acque i rifiuti (artt.192 e 255) sono condotte vietate e trovano nella realizzazione e gestione di una discarica un punto di criticità che si assume particolarmente pericoloso per i beni protetti. L'art.256 propone con chiarezza la distinzione fra le condotte di gestione dei rifiuti poste in essere senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione alle autorità (commi 1, 2 e 3) e le condotte poste in essere in violazione dei requisiti di legge o in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (comma 4). Tale ultima ipotesi è considerata meritevole di una sanzione meno grave, pari alla metà di quella prevista per le ipotesi che precedono.

6. I principi fissati dalla giurisprudenza.

Le sentenze di merito e i ricorsi hanno esposto i principi interpretativi che la giurisprudenza ha elaborato nel tempo e non è necessario operare una nuova ricognizione sul punto.

6.A - Come noto, il profilo che ha ingenerato diverse prospettive nell'approccio al tema concerne la questione se la discarica sia da considerarsi "tenuta in esercizio" anche nella fase post-operativa. Si tratta di profilo che è stato espressamente affrontato dalla sentenza di questa Sezione, n. 48402 dell'11/11/2004, Rigon e altri, e in forma meno articolata dalla sentenza, sempre di questa Sezione, n.2662 del 15/1/2004, P.M. in proc. Zanoni. Deve fin d'ora rilevarsi che entrambe le decisioni dovevano confrontarsi con la risalente sentenza delle Sezioni Unite penali n.12753 del 5/10/1994, Zaccarelli che, intervenendo sotto il regime del d.P.R. n.915 del 1982, operava una distinzione tra la fattispecie di realizzazione della discarica e quella di gestione della stessa e che, con riguardo alle mere condotte omissive, fissava in termini non perfettamente coincidenti la natura di reato permanente e



l'insorgere degli effetti permanenti del reato ormai perfezionatosi. In ogni caso, escludeva la rilevanza delle condotte omissive. Deve rilevarsi, altresì, che entrambe le decisioni sono state pronunciate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 13 gennaio 2003, n.36 ma prima della entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. Tale rilievo non può essere dimenticato allorché si procede all'esame dei principi fissati dalle sentenze richiamate, sol che si consideri che la motivazione della sentenza n.48402/2004 afferma che dagli allegati A e B al d.lgs. n.22 del 1997 deve ricavarsi che le attività di controllo successive alla chiusura della discarica non sono ricomprese "nelle autonome nozioni di smaltimento o recupero", conclusione che viene considerata ancora attuale dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.36 del 2003 in quanto la condotta materiale rilevante sarebbe soltanto quella attiva legata al "funzionamento" della discarica. La diversa impostazione adottata dalla sentenza n. 2662/2004 (richiamata sul punto da Sez.3, n.22826 del 27/372007, P.G. e p.c, in proc. Artese e altri) affronta il tema della permanenza e della sua cessazione con una presa di distanza dalla citata sentenza delle Sezioni Unite; tuttavia, ritenendo che i principi da questa sentenza affermati non si ataglino al caso in esame, non approfondisce il tema e finisce per giungere a conclusioni non adeguatamente motivate anche per quanto riguarda l'affermato riferimento al termine decennale.

6.B - Ciò premesso, la Corte ritiene che l'evoluzione della disciplina in tema di discarica, e soprattutto la sistemazione che essa ha ricevuto con il d.lgs. n.152 del 2006, impongano di abbandonare ogni riferimento al dibattito se il reato permanente abbia caratteristiche unitarie o bifasiche. Ciò che va posto al centro del presente esame è la circostanza che la disciplina vigente ha abbandonato l'impostazione che esaurisce il concetto di discarica nel solo processo di accumulo di rifiuti e che per questo giunge a ritenere cessata la condotta tipica con l'ultimo conferimento. Può, infatti, affermarsi che la condotta tipica prevista dalla prima parte dell'art.256 risulta coincidere con la predisposizione e con la gestione illecita dei rifiuti, a partire dal momento in cui il deposito e i conferimenti integrano gli estremi della realizzazione della discarica, per proseguire per tutto il tempo in cui il deposito e l'accumulo di rifiuti conservano il carattere di realtà contrastante con l'ordinamento.

6.0 - Le diverse conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello sarebbero giustificate qualora il legislatore avesse inteso attribuire alla condotta tenuta dall'autore una rilevanza giuridica contenuta e ridotta rispetto al dato fenomenologico. Qualora, cioè, il legislatore avesse inteso far cessare ogni responsabilità del gestore nel momento in cui, terminati i conferimenti, vengono meno ulteriori accumuli e la discarica si stabilizza e assume le proprie caratteristiche definitive; avesse, in altri termini, fatto coincidere con tale momento la rilevanza dei fatti e delle condotte e ritenuto non necessitante di autorizzazione o prescrizioni quanto avviene in epoca successiva. In linea teorica il legislatore comunitario e nazionale avrebbero potuto ritenere che, progettata regolarmente e



regolarmente gestita, la discarica meriti attenzione e disciplina solo fino al momento in cui risulta, secondo la formula posta al centro delle sentenze risalenti, "in esercizio", e cioè fino a quando continua a ricevere nuovi conferimenti e deve dare ai nuovi rifiuti una sistemazione adeguata. Il legislatore avrebbe potuto decidere che da tale momento in poi, venuti meno i conferimenti non vi siano più fatti storici e condotte attive rilevanti e non sussistano ulteriori ragioni per le quali l'ordinamento, risultando la situazione destinata a non mutare più, debba continuare a occuparsi del sito.

6.D - Così non è, e il legislatore comunitario e nazionale ha operato, a ragione, una scelta diversa. La "gestione" organizzata di rifiuti che assumano dimensioni quantitative, presenza temporale e caratteristiche proprie rilevanti non si esaurisce nella fase di raccolta, movimentazione e deposito, ma ricomprende anche le attività di controllo che sono necessarie per evitare pericoli e offese ai beni protetti. Questa impostazione, unica coerente coi principi di prudenza e prevenzione che informano l'intera disciplina, non poteva consentire al legislatore di limitare la propria attenzione e la relativa regolamentazione alla sola fase di creazione e ricettività operativa della discarica. Le caratteristiche dei rifiuti, che non sono prodotti statici e immutabili nel tempo, fanno della discarica un luogo potenzialmente in evoluzione, con rilascio di gas e componenti chimici, con progressivo interscambio fra prodotti depositati e ambiente circostante, con potenziale moltiplicazione dell'impatto col passare del tempo. Queste sono le ragioni per cui la discarica rimane attiva sul piano fenomenologico anche dopo l'ultimo conferimento e le ragioni per cui gli obblighi del gestore proseguono anche dopo la fase attiva dell'esercizio.

6.E - Tali considerazioni impongono di concludere che l'omissione delle condotte di controllo e vigilanza successive alla cessazione dei conferimenti non sono rapportabili a un generico obbligo di eliminare le conseguenze dannose del reato già perfezionato e in sé esaurito, ma formano parte costitutiva del reato ex art.51, comma 3, ora 256, comma 3, citati. In altri termini, se prendiamo come riferimento una discarica autorizzata, non è possibile sul piano giuridico valutare diversamente, ad esempio, la ricezione di rifiuti non inclusi nella autorizzazione (ivi compresa la mancata vigilanza sui materiali accettati in discarica) e l'omesso controllo della discarica nella fase post-operativa: entrambe le condotte sono ugualmente integrative di una violazione penalmente rilevante con riguardo alla gestione della discarica. Ciò conduce ad escludere che quanto avviene successivamente all'ultimo conferimento sia estraneo alla fattispecie legale e costituisca solo un "effetto" del reato già esaurito, oppure che possa assumere rilievo esclusivamente quale elemento costitutivo di altro e diverso illecito. Se tale conclusione ha riguardo al gestore di una discarica autorizzata, non diversa impostazione è applicabile a chi operi in modo radicalmente abusivo. L'obbligo di evitare i rischi connessi alla presenza dei rifiuti anche dopo la cessazione dei conferimenti è obbligo generale, che fa carico ad ogni gestore di non omettere le necessarie condotte di vigilanza e di segnalazione.

E' obbligo ricompreso all'interno della fattispecie ex art.256, comma 3, attraverso il richiamo al concetto di discarica quale fissato e disciplinato dagli artt.2-13 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n.36.

6.F - La Corte non condivide l'impostazione, fatta propria nella sostanza dalla Corte di appello ed esplicitata dalle difese, secondo cui una volta cessati i conferimenti illegali, in relazione al reato ex art.256, comma 3, cesserebbe la permanenza dell'illecito e potrebbero applicarsi al gestore solo gli obblighi e le sanzioni relativi alla bonifica del sito. Rileva, infatti, la Corte che la disciplina in tema di bonifiche contenuta nell'art.51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e ora nell'art.257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, non si pone in diretta continuità con quella contenuta negli artt.51 del d.lgs. n.22 del 1997 e nell'art.256 del d.lgs. n.152 del 2006. E' evidente che il concetto di "degrado" dell'area che sta alla base della illiceità dell'accumulo di rifiuti integrante gli estremi della discarica non coincide affatto con i concetti di "contaminazione" del sito e di "inquinamento". Tale discrasia è giustificata dalla differenza dei piani su cui le disposizioni si muovono e non consente di ricondurre la fase post-operativa della discarica all'interno della tematica della bonifica. Il che significa, ovviamente, che condotte in contrasto con l'art.256 possono, ove ne sussistano i diversi presupposti, concorrere a integrare anche l'ipotesi ex art.257, così come è possibile che fenomeni di contaminazione e inquinamento non siano collegati in concreto a violazioni della disciplina autorizzatoria

(...)

6.L - Le considerazioni che precedono assumono specifico rilievo in quanto, una volta escluso che la gestione delle discariche abusive cessi con l'ultimo conferimento e che a questo momento debba farsi riferimento come momento di cessazione della permanenza del reato, occorre determinare quando tale cessazione abbia avuto luogo in concreto. Soccorrono qui i principi generali in tema di reato permanente, pur essendo evidente che non è possibile fissare in via generale parametri che prescindano dalle tipologie dei rifiuti e dalla realtà del singolo caso. Appare chiaro che la gestione di una discarica di rifiuti urbani o di rifiuti pericolosi necessiteranno di una gestione post-operativa complessa e di ampia durata, mentre la gestione di una discarica che abbia ad oggetto solo inerti o materiali non pericolosi non richiederà analoghe cautele e attività di vigilanza. E così, richiamate le differenze che sono state poco sopra evidenziate fra le condotte relative alla gestione della discarica e quelle relative alla bonifica dei siti inquinati, la Corte considera che il cessare della permanenza del reato ex art.51, comma 3, per la fase post-operativa si verifica, in primo luogo, con la cessazione della situazione di anti giuridicità, vuoi mediante la richiesta e l'ottenimento dell'autorizzazione prevista dalla legge, vuoi mediante la rimozione dei rifiuti e il superamento dello stato di degrado dell'area, vuoi con l'avvio delle procedure di bonifica (in ciò ricompresa la rimozione dei rifiuti) in caso di inquinamento conseguente alla gestione della discarica, posto che tale ultima condotta ricomprende l'avvio di attività volte a rimuovere la situazione di anti giuridicità legate al deposito/discarica di rifiuti. In secondo

luogo, la permanenza può cessare con il sequestro dell'area che faccia venire meno la disponibilità della stessa in capo al gestore e la impossibilità per costui di compiere ulteriori attività, ferma restando la facoltà del gestore di chiedere e ottenere la restituzione al solo fine di rimuovere i rifiuti e provvedere a ogni altro intervento ripristinatorio (sul punto si rinvia all'ampia motivazione di Sez.3, n.22826 del 27/372007, P.G. e p.c. in proc. Artese e altri). Ove tutto questo non avvenga, la permanenza cesserà, in linea coi principi interpretativi fissati da questa Corte, con la pronuncia della sentenza di primo grado (per tutte, Sez.3, n.40850 del 21710/2010, Gramegna e altro; n.6098/2008, ud.19/12/2007, Sarra e altro)".

In relazione alla differenza con l'abbandono di rifiuti è stato rilevato che "l'abbandono differisce dalla discarica abusiva per la mera occasionalità, desumibile dall'unicità ed estemporaneità della condotta - che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive - e dalla quantità dei rifiuti abbandonati, mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale - come nel caso di plurimi conferimenti - o, pur quando consiste in un'unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti "in loco". (Sez. 3, Sentenza n. 18399 del 16/03/2017 Ud. (dep. 11/04/2017) Rv. 269914 - 01) Nella motivazione della decisione si legge: "non può non rilevarsi come, una volta differenziata la discarica abusiva dall'abbandono, il presupporre, per la configurabilità del reato di realizzazione di discarica abusiva, la necessità di opere finalizzate al suo funzionamento restringerebbe oltremodo ed irragionevolmente l'ambito di applicabilità della disposizione che sanziona tale condotta in tutti quei casi in cui, ad esempio, nessuna opera sia necessaria, presentando il sito prescelto tutte le caratteristiche per essere utilizzato quale ricettacolo di rifiuti. Peraltro, anche il testo della legge sembra tenere presente il risultato della condotta, dunque la "realizzazione" (o la "gestione") della discarica e non anche le attività che ad essa preludono, le quali, come si è appena detto, non sempre sono necessarie. Va dunque ulteriormente affermato che il realizzare una discarica può ben significare allestire o anche destinare semplicemente un determinato sito a tale scopo, con la conseguenza che la eventuale realizzazione di opere può confermare la destinazione dell'area a discarica ma non costituisce una condizione assolutamente necessaria". (in termini cfr. Sez. 3, Sentenza n. 39027 del 20/04/2018 Ud. (dep. 28/08/2018) Rv. 273918 - 01)

E' stato però affermato che "in tema di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, la distinzione con il reato di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle

dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna per il reato di discarica abusiva, evidenziando che inducevano a qualificare i fatti in termini di deposito incontrollato di rifiuti le caratteristiche di questi ultimi, la loro sostanziale omogeneità e la loro modesta quantità in rapporto alla ridottissima estensione dell'area). (Sez. 3 - , Sentenza n. 25548 del 26/03/2019 Ud. (dep. 10/06/2019) Rv. 276009 - 01)

5.2 *Le condotte*

Secondo il terzo comma dell'art. 256 d. l.vo n. 152/06 - che riproduce analogo precetto già contenuto nell'art. 51 d. l.vo n. 22/97 ed ancor prima nel d.P.R. n. 915/82 - le condotte sanzionate consistono nel realizzare o nel gestire una discarica (ovviamente senza la prescritta autorizzazione).

Una prima questione che si pone, pertanto, consiste nello stabilire se esse debbano essere considerate separatamente e se in tale ipotesi esse debbano concorrere.

Si osserva preliminarmente che il comportamento vietato è stato evidentemente ritagliato sul modello delle discariche autorizzate, che per assicurare lo smaltimento finale dei rifiuti sono assoggettate ad una serie di attività e prescrizioni che devono essere seguite nel corso del loro intero ciclo di vita - anche una volta cessato il conferimento dei rifiuti - al fine di scongiurare l'insorgere di pericoli per l'ambiente.

Ad un primo approccio sembrerebbe dunque che sotto il profilo fenomenico quello che distingue una discarica autorizzata da una non autorizzata risiederebbe proprio nel mancato rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Come è noto a tutti, però, il fenomeno della discarica che si riscontra nella comune esperienza anche giudiziaria consiste appunto - così come prevede peraltro la definizione normativa sopra esposta - nella mera concentrazione di rifiuti in un determinato sito sino alla loro naturale fisica disgregazione, senza alcun tipo di trattamento o intervento successivo alla loro collocazione.

Si tratta allora di verificare se anche tale ricorrente e preponderante comportamento possa essere ricondotto alla norma incriminatrice in esame.

5.2.1 *La realizzazione della discarica secondo la giurisprudenza*

La prima delle condotte che viene in rilievo è quello della realizzazione.



Pur essendo pacifico ed evidente come tale comportamento non possa che essere di carattere commissivo, trattandosi di porre in essere una cosa che prima non c'era, i problemi insorgono quando si tratta di individuare il momento in cui l'evento contemplato dalla norma possa dirsi perfezionato ed integrato in tutti i suoi elementi costitutivi.

5.2.2 *Il momento consumativo del reato e sua natura secondo la giurisprudenza*

Secondo un primo orientamento, il reato di realizzazione della discarica ha natura di reato istantaneo ad effetti permanenti e si consuma al momento dell'abbandono dei rifiuti, senza che abbia rilievo la successiva loro omessa rimozione (Così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3430 del 29/01/1993 Ud. (dep. 08/04/1993) Rv. 194113 - 01). È stato in particolare specificato che "esso si realizza infatti ad ogni abbandono definitivo di qualsiasi oggetto o sostanza nel luogo prescelto. La mancata tempestiva rimozione dei rifiuti stessi non rientra quindi nella condotta tipica, ma costituisce un "post factum", eventualmente punibile ad altro titolo. Ne deriva che la contravvenzione si prescrive a far tempo dalla data in cui è stato accertato l'ultimo atto di abbandono". (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2695 del 14/02/1992 Ud. (dep. 14/03/1992) Rv. 189642 - 01)

Riguardo alle modalità di realizzazione, è stato ritenuto che "il cosiddetto "tombamento" di un cava, senza preventiva autorizzazione regionale, con terreno misto a rifiuti di vario genere, costituisce discarica abusiva, punibile ai sensi dell'art. 25, secondo e terzo comma d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, a titolo di concorso, a carico di tutti i soggetti che partecipano a vario titolo all'attività criminosa (privati, trasportatori, imprese che effettuino lo smaltimento per conto proprio, enti o imprese che effettuano lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi). Il proprietario del terreno che autorizzi o anche semplicemente tolleri lo sversamento indiscriminato di rifiuti su area di sua spettanza può pertanto rispondere del reato di attivazione di discarica abusiva" e che "si ha discarica abusiva, punibile ex art. 25, secondo comma d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, tutte le volte in cui per effetto di una condotta ripetuta - anche se non abituale e protratta per lungo tempo - i rifiuti vengano scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti, essendo del tutto irrilevante che tale attività avvenga con l'eventuale consenso del proprietario del terreno e che vi sia il libero accesso a chiunque (come più di frequente si verifica). (Sez. 3, Sentenza n. 4260 del 08/02/1991 Ud. (dep. 15/04/1991) Rv. 187269 - 01)




Da questa massima si evince che la discarica può essere realizzata anche con un'operazione circoscritta nel tempo e che, sotto il profilo psicologico, è rilevante anche la mera tolleranza all'azione di sversamento da altri effettuata.

Sempre relativa ad un caso di riempimento (stavolta parziale) di una cava è la decisione secondo la quale "si ha discarica abusiva, costituente il reato di cui all'art. 25, comma 2, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, tutte le volte in cui, per effetto di condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata, di fatto, in un deposito o ricettacolo di materiali inerti. (Nella fattispecie gli imputati avevano favorito lo stoccaggio in una parte di cava inutilizzata di rifiuti speciali, risultati prodotti da terzi, senza cioè che si potessero considerare residui dell'estrazione dalla cava stessa e riutilizzabili nel ciclo produttivo dell'impresa)". (Sez. 3, Sentenza n. 6304 del 27/04/1992 Ud. (dep. 25/05/1992) Rv. 190445 - 01; in termini cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 1280 del 01/06/1993 Cc. (dep. 08/07/1993) Rv. 194596 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 7084 del 27/04/1994 Ud. (dep. 16/06/1994) Rv. 199005 - 01)

Veniva poi ribadito che "i materiali provenienti da demolizioni e scavi costituiscono rifiuti speciali a norma dell'art. 2, comma quarto, n. 3 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e scaricarli in un'area determinata attraverso una condotta ripetuta anche se non abituale e protratta per lungo tempo, configura quella realizzazione o gestione di discarica, per la quale è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 6 lett. d) citato d.P.R.. (Fattispecie relativa a riempimento di un fosso naturale piuttosto vasto 700 mt. di lunghezza e 50/80 mt. di larghezza - mediante materiale proveniente da scavo e trasportato con camion)" (Sez. 5 -, Sentenza n. 18667 del 03/02/2021 Ud. (dep. 12/05/2021) Rv. 281250 - 01), dove la ripetitività deve evidentemente essere stata limitata agli scarichi occorrenti per smaltire tutto il materiale risultante dalla singola demolizione.

Sembra invece smentire la necessità del carattere definitivo dello smaltimento nel sito Sez. 5, Sentenza n. 11924 del 14/01/2005 Ud. (dep. 25/03/2005) Rv. 231704 - 01, secondo la quale "la configurazione del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, in presenza dei requisiti della fattispecie rappresentati da una condotta di accumulo di rifiuti su un'area, dal degrado dell'area stessa e dalla consistente quantità di rifiuti depositati abusivamente, non può rimanere esclusa dalla provvisorietà e dallo stoccaggio dei rifiuti in attesa di trasferimento".

Richiede, al contrario, l'accertamento che i rifiuti depositati non siano destinati ad una successiva destinazione e che il deposito abbia provocato il degrado dell'area

Cass. Pen.,

25

Sez. 3, Sentenza n. 41351 del 18/09/2008 Ud. (dep. 06/11/2008) Rv. 241533 - 01, secondo la quale "integra il reato di realizzazione di discarica abusiva la condotta di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio ha ulteriormente affermato che tale condotta, sulla base di specifici presupposti, può concernere anche l'accumulo di rifiuti in area collocata all'interno dello stabilimento produttivo"

E' stata poi ritenuta necessaria - sulla scorta dell'insegnamento della sentenza Zaccarelli - la predisposizione di opere necessarie per l'accoglimento e la sistemazione dei rifiuti da Sez. 3, Sentenza n. 4013 del 11/04/1997 Ud. (dep. 29/04/1997) Rv. 207613 - 01: "è configurabile il reato di gestione di discarica abusiva di rifiuti speciali, quando esiste una rudimentale organizzazione di persone e cose, diretta al funzionamento della medesima. Sussiste, invece, la contravvenzione di realizzazione di discarica, quando vi sia l'allestimento di un'area con effettuazione di opere a ciò occorrenti (spianamento del terreno, apertura di accessi; sistemazione; perimetrazione; recinzione). Il reato di gestione è caratterizzato dalla permanenza, che cessa con il rilascio dell'autorizzazione o con la chiusura o la disattivazione o con la sentenza di primo grado"

E' stato ancora ritenuto - sempre sulla scia delle Sezioni Unite - che "integra il reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione, mentre è configurabile la diversa ipotesi di gestione di discarica abusiva allorchè sussiste una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della medesima, nè assume rilevanza in quest'ultima ipotesi il dato che il quantitativo di rifiuti presenti in loco non risulti di particolare entità".(Sez. 3, Sentenza n. 38318 del 02/07/2004 Ud. (dep. 29/09/2004) Rv. 229624 - 01). Sempre per la necessità di una complessa organizzazione che - unitamente ad una sistematica attività di deposito - lo differenzia dallo smaltimento senza autorizzazione cfr. Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 43817 del 30/09/2008 Ud. (dep. 25/11/2008) Rv. 241678 - 01

Afferma, poi, la natura commissiva di entrambe le condotte Cass., Sez. 3, Sentenza n. 31401 del 08/06/2006 Ud. (dep. 21/09/2006) Rv. 234942 - 01, secondo la quale "i reati di realizzazione e gestione di discarica in difetto di autorizzazione, nonché di stoccaggio di



rifiuti senza autorizzazione, sono realizzabili solo in forma commissiva, atteso che non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio realizzati da altri, pur nella consapevolezza della loro esistenza, a meno che non risulti provato il concorso, a qualsiasi titolo, del possessore del fondo, o non ricorra l'obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen." (in termini cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2477 del 09/10/2007 Ud. (dep. 17/01/2008) Rv. 238541 - 01)

Ancora con riferimento alla necessità di opere di allestimento dell'area e al carattere permanente della condotta di realizzazione sino al completamento delle medesime, è stato affermato che "il reato di realizzazione e gestione di una discarica in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha natura di reato permanente, in quanto l'attività di realizzazione di una discarica permane sino a che prosegue l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo, mentre la gestione della discarica permane sino a quando avviene l'attività di conferimento e manipolazione dei rifiuti" (Sez. 3, Sentenza n. 13456 del 30/11/2006 Ud. (dep. 02/04/2007) Rv. 236327 - 01; in termini cfr. Sez. F, Sentenza n. 33252 del 02/08/2007 Ud. (dep. 22/08/2007) Rv. 237582 - 01)

E' stata invece ritenuta la non necessità di un'organizzazione di persone e mezzi dalla decisione secondo la quale "i materiali provenienti da demolizioni edilizie costituiscono rifiuti speciali, a norma dell'art. 2, comma quarto, n.3 del d.P.R 10 settembre 1982, n. 915; pertanto la destinazione di un area a centro di raccolta di tali rifiuti e lo scarico ripetuto di essi, senza la prescritta autorizzazione, anche in mancanza di una specifica organizzazione di persone e di mezzi, integra il reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva, previsto dalla fattispecie di cui all'art. 51 , comma terzo del D.Lgs. n. 22 del 1997, non essendo necessario il dolo specifico del fine di lucro o di guadagno." (Sez. 3, Sentenza n. 36062 del 12/07/2004 Ud. (dep. 08/09/2004) Rv. 229483 - 01; in termini cfr. Sez. 3, Sentenza n. 14285 del 10/03/2005 Ud. (dep. 18/04/2005) Rv. 231080 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18399 del 16/03/2017 Ud. (dep. 11/04/2017) Rv. 269915 - 01)

5.2.3 *La partecipazione al reato con particolare riferimento al proprietario del suolo*

Viene in rilievo, anzitutto, la sentenza Macchioni, sopra citata (pag. 24), secondo la quale rispondono del reato "tutti i soggetti che partecipano a vario titolo all'attività criminosa (privati, trasportatori, imprese che effettuino lo smaltimento per conto proprio,

enti o imprese che effettuano lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi). Il proprietario del terreno che autorizzi o anche semplicemente tolleri lo sversamento indiscriminato di rifiuti su area di sua spettanza può pertanto rispondere del reato di attivazione di discarica abusiva", e rimane "del tutto irrilevante che tale attività avvenga con l'eventuale consenso del proprietario del terreno e che vi sia il libero accesso a chiunque (come più di frequente si verifica)".

E' stato invece affermato che "anche in materia ambientale un dato comportamento omissivo acquista il connotato dell'antigiuridicità solamente in funzione di una norma che imponga al soggetto di attivarsi per impedire l'evento naturalistico di lesione dell'interesse tutelato. (Nella specie non è stata ritenuta integrativa del reato di cui all'art. 25 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 la condotta del proprietario di un terreno che aveva ommesso di impedire che sul proprio fondo terzi realizzassero una discarica)". (Sez. 3, Sentenza n. 1073 del 18/12/1991 Ud. (dep. 07/02/1992) Rv. 189149 - 01)

Esprime lo stesso criterio Sez. 1, Sentenza n. 12431 del 17/11/1995 Ud. (dep. 15/12/1995) Rv. 203332 - 01, secondo la quale "destinatario della norma penale contenuta nel primo comma dell'art. 25 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, che punisce la realizzazione di discarica abusiva, è il gestore dell'impianto di raccolta e non il proprietario del terreno sul quale si attua lo smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato. Che quest'ultimo soggetto, quale "extraneus", possa concorrere nel "reato proprio", commesso dal gestore, è fuor discussione, ove il concorso esterno materiale (cogestione di fatto) o morale (istigazione, rafforzamento, agevolazione) si realizzi con condotta commissiva, ovvero con condotta omissiva - in linea teorica - ma sempre che il "non agere" si innesti in uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento"

E' stato ancora in termini più espliciti affermato che "non dà luogo alla configurabilità del reato di realizzazione o esercizio di una discarica abusiva - già previsto dall'art.25 dell'abrogato d.p.r. 10 settembre 1982 n.915 ed ora dall'art.51, comma 3, del D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22 - la condotta di chi, avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi perché questi ultimi vengano rimossi". (Sez. 3, Sentenza n. 8944 del 02/07/1997 Ud. (dep. 03/10/1997) Rv. 208624 - 01; in termini cfr. Sez. F, Sentenza n. 44274 del 13/08/2004 Ud. (dep. 12/11/2004) Rv. 230173 - 01)

Tale principio è stato ribadito anche nel caso - come quello in esame - nel quale il proprietario subentri nel possesso di un'area adibita a discarica: "il proprietario di un terreno

abbandonato nel quale terzi depositino ripetutamente rifiuti, così come colui che subentra nella proprietà di un terreno adibito a discarica, non risponde dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, anche in caso di mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti, a condizione che non compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, atteso che tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo. (Sez. 3, Sentenza n. 2206 del 12/10/2005 Ud. (dep. 19/01/2006) Rv. 233007 - 01), dove è evidente la concezione del reato come di natura commissiva.

Posizione di garanzia che invece è stata ravvisata nei confronti di un assessore comunale: "non è sufficiente che la condotta dell'agente sia in rapporto di causalità con l'evento, ma è necessaria anche la sussistenza della colpevolezza della condotta stessa. (Nella specie è stata dichiarata la responsabilità di un assessore comunale alla nettezza urbana per i reati di cui agli artt. 10 e 25 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - realizzazione e gestione di discarica abusiva - e 674 cod. pen. - emissioni di fumo atte a molestare le persone - osservandosi che, sul presupposto della sussistenza del generale obbligo di impedire, per la sua qualifica, eventi di cui alla imputazione egli in concreto aveva ommesso di esercitare la dovuta vigilanza sullo svolgimento del servizio). Sez. 3, Sentenza n. 10021 del 19/04/1995 Ud. (dep. 30/09/1995) Rv.203481 - 01

E' stata poi affermata la responsabilità anche del proprietario del terreno che movimenta rifiuti da altri depositi: "Al fine della configurazione del reato, il concetto di gestione di discarica deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato. Integra perciò gli estremi del reato previsto dall'art. 25 d.P.R. 10 settembre 1982 n.915 l'interramento di rifiuti da altri depositi, essendo evidente il danno ecologico provocato da tale attività. Nel concetto di smaltimento di rifiuto devono infatti essere comprese tutte le fasi della vita dello stesso, che possono dividersi in: a) operazioni preliminari (conferimento, spazzamento, cernita, raccolta e trasporto); b) operazioni di trattamento (trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione); c) operazioni di deposito (temporaneo e permanente nel suolo o sottosuolo). (Fattispecie relativa all'inizio di spianamento di terreno adibito a deposito di rifiuti). (Sez. 3, Sentenza n. 1819 del 12/05/1999 Cc. (dep. 29/07/1999) Rv. 214079 - 01)



Sempre nella prospettiva che qualsiasi contributo all'incremento o anche al solo mantenimento di una discarica integri il reato di realizzazione o gestione della medesima si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12356 del 24/02/2005 Ud. (dep. 01/04/2005) Rv. 231071 - 01 secondo la quale "risponde del reato di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (realizzazione o gestione di discarica non autorizzata) il dirigente dei servizi tecnici comunali, tra cui quello relativo alla nettezza urbana, che dispone, o non impedisce pur avendone l'obbligo giuridico, il deposito dei residui di potatura e pulitura degli alberi in zona adibita a discarica abusiva".

Esprime più chiaramente lo stesso principio Sez. 3, Sentenza n. 2485 del 09/10/2007 Ud. (dep. 17/01/2008) Rv. 238595 - 01, secondo la quale "la gestione di una discarica abusiva può comportare il concorso di contributi attivi o passivi da parte di più soggetti, concorrenti tra loro oppure agenti in un quadro di cooperazione colposa, venendo tutti tali soggetti chiamati a rispondere per gli apporti dati alla realizzazione del reato. (Nella specie si è ritenuto che il ruolo di direttore responsabile dello stabilimento dove i rifiuti si erano illegittimamente accumulati fosse tale, per la posizione apicale rivestita, da comportare una responsabilità anche a titolo omissivo per non avere segnalato agli organi sovraordinati la necessità di provvedere alla rimozione di una situazione di fatto caratterizzata da profili di illegalità).

Con riferimento, poi, alle persone giuridiche è stato affermato che "in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ad opera dei dipendenti di una società di capitale, il legale rappresentante è responsabile, quantomeno per "culpa in vigilando", del reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (realizzazione e gestione di discarica abusiva), salva la dimostrazione di una specifica causa di esonero della responsabilità. (Sez. 3, Sentenza n. 14285 del 10/03/2005 Ud. (dep. 18/04/2005) Rv. 231081 - 01)

5.2.4 La gestione della discarica secondo la giurisprudenza

Sui connotati che contraddistinguono la gestione già si sono esposte le decisioni che li hanno individuati quando li si sono distinti da quelli che caratterizzano la realizzazione. Ad esse, pertanto, ed in particolare alla sentenza Rubegni, si rinvia.

Di particolare rilievo - anche per i continui riferimenti che ad essa hanno operato le decisioni successive - appare la sentenza con la quale le Sezioni Unite hanno stabilito che "i reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti tossici e



nocivi senza autorizzazione hanno natura di reati permanenti, che possono realizzarsi soltanto in forma commissiva. Ne consegue che essi non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza. (Fattispecie relativa all'addebito delle contravvenzioni in premessa a persona che, dopo aver acquistato la qualità di legale rappresentante di una società, non aveva ne' movimentato, ne' altrimenti toccato una discarica abusiva sita nell'area cortiliva aziendale. La S.C. ha escluso, sulla base del principio di stretta legalità, qualsiasi responsabilità di tale soggetto). Sez. U, Sentenza n. 12753 del 05/10/1994 Ud. (dep. 28/12/1994) Rv. 199385 - 01)

La decisione appare rilevante perché concerne un caso del tutto analogo (ma non identico) a quello in esame, trattandosi in quello risolto dalla Suprema Corte della successione nella rappresentanza della medesima persona giuridica, mentre in quello in esame dell'acquisto della proprietà della discarica da parte di un distinto soggetto giuridico per effetto di successione *mortis causa*.

Così, in particolare, hanno motivato le Sezioni Unite: "Per quanto correntemente si parli di reato di discarica abusiva, l'art.25, 2 comma, comprende due distinte ipotesi di reato: quella di realizzazione di discarica e quella di gestione. Come si desume dall'art.16, comma 2, oltreché dalla dizione del cit. art. 25, la realizzazione consiste nella destinazione e allestimento a discarica di una data area, con la effettuazione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, ecc. Tale ipotesi, per la sua struttura, ricorda da vicino il reato di costruzione abusiva, che è permanente fino all'ultimazione dell'opera. Dopodiché diventa ad effetti permanenti.

La seconda ipotesi, di gestione di discarica senza autorizzazione, presuppone l'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti e consiste, nell'attivazione di una organizzazione, articolata o rudimentale non importa, di persone, cose e/o macchine (come, ad esempio, quelle per il compattamento dei rifiuti) diretta al funzionamento della discarica. Il reato è permanente per tutto il tempo in cui l'organizzazione è presente e attiva. Essendo esso centrato sulla gestione, non importa se per un intervallo, non vengano scaricati rifiuti nell'area di discarica a causa di una circostanza contingente, come, ad esempio, nel caso di uno sciopero dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto della spazzatura. Il fatto però che il reato di discarica sia in questo senso permanente non significa che esso comprenda anche il mero mantenere nell'area i rifiuti scaricativi o fattivi scaricare da altri, quando ormai la



discarica sia stata chiusa o soltanto disattivata. Con la conseguenza che è estraneo al reato chi sia subentrato e si ritrovi l'area con i rifiuti ammassativi da quegli che in precedenza vi aveva gestito la discarica, come è appunto nel caso dello Zaccarelli. All'attuale detentore non è fatto alcun obbligo di controagire e cioè di intervenire per la rimozione dei rifiuti dal terreno entrato nella sua disponibilità".

Ma l'insegnamento delle SS.UU. venne presto contraddetto da arresti di segno contrario.

Così venne quasi subito affermato che "il concetto di "gestione" di una discarica abusiva ex articolo 25 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza più soggetti possono concorrere, a titolo di dolo o colpa, nella "gestione" di una discarica abusiva: responsabili di imprese che smaltiscono rifiuti propri, responsabili di imprese che smaltiscono rifiuti di terzi, trasportatori, proprietari dell'area interessati, pubblici amministratori". (Sez. 3, Sentenza n. 163 del 04/11/1994 Ud. (dep. 13/01/1995) Rv. 200961 - 01); in termini cfr. Sez. 3, sentenza n. 37 del 12/11/2003 Cc. (dep. 08/01/2004) Rv. 227064 - 01)

Tale nozione ampia venne confermata da Sez. 4, Sentenza n. 8468 del 20/08/1996 (Ud. (dep. 17/09/1996) Rv. 206142 - 01): "Ai fini della configurazione del reato, il concetto di gestione di discarica deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato. Integra perciò gli estremi del reato previsto dall'art. 25 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 l'interramento di rifiuti da altri depositi, essendo evidente il danno ecologico provocato da tale attività. Nel concetto di smaltimento di rifiuto devono infatti essere comprese tutte le fasi della vita dello stesso, che possono dividersi in: a) operazioni preliminari (conferimento, spazzamento, cernita, raccolta e trasporto); b) operazioni di trattamento (trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione); c) operazioni di deposito (temporaneo e permanente nel suolo o sottosuolo).

Nei medesimi termini Sez. 3, Sentenza n. 1819 del 12/05/1999 (Cc. (dep. 29/07/1999) Rv. 214079 - 01) in una fattispecie di spianamento di terreno adibito a deposito di rifiuti.

Per una recente conferma di tale ampia accezione del termine cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12159 del 15/12/2016 Ud. (dep. 14/03/2017) Rv. 270354 - 01 secondo la quale "il concetto di gestione di una discarica abusiva - già previsto dall'art. 25 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915

e successivamente recepito dall'art. 256, comma terzo, del d. lgs. n. 152 del 2006 e, da ultimo, dall'art. 6, comma primo, lett. e), del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito in l. 30 novembre 2008, n. 210 - deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso. (Fattispecie relativa al concorso nell'utilizzazione di una discarica da parte del sindaco e dei funzionari responsabili dell'Ufficio tecnico comunale, posto in essere mediante violazione dell'obbligo giuridico di impedire la protrazione dello smaltimento in loco dei rifiuti)".

Segue, invece, l'orientamento delle Sezioni Unite Cass. Sez. 3, Sentenza n. 38318 del 02/07/2004 Ud. (dep. 29/09/2004) Rv. 229624 - 01, la cui massima è stata riportata a pag. 25.

5.2.4.1 Il carattere permanente del reato di gestione di discarica abusiva

Secondo un primo orientamento della Corte di Cassazione "il reato di gestione di discarica non autorizzata di rifiuti urbani e o speciali, previsto dall'art. 25 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha carattere permanente". (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6304 del 27/04/1992 Ud. (dep. 25/05/1992) Rv. 190446 - 01)

Secondo invece Sez. 3, Sentenza n. 3430 del 29/01/1993 Ud. (dep. 08/04/1993) Rv. 194113 - 01 "la discarica abusiva di rifiuti (nel caso in esame speciali) integra gli estremi di un reato istantaneo ad effetti permanenti, poiché esso si consuma al momento dell'abbandono, senza che abbia rilievo la successiva omessa rimozione".

Innovativa è invece Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 2662 del 15/01/2004 [Ud. (dep. 27/01/2004) Rv. 227219 - 01] secondo cui il reato di cui all'art. 51, comma terzo, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, che ha recepito la direttiva 31/99/CE sulle discariche dei rifiuti, ha natura permanente sino al decorrere di anni dieci dalla cessazione dei conferimenti ovvero con l'ottenimento dell'autorizzazione o la loro rimozione".



33

Come si vede, questa decisione attribuisce rilevanza decisiva e innovativa alla definizione normativa introdotta dal d. l.vo n. 36/2003.

E' stato recentemente affermato che "l'attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di anti giuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado. Sez. 3 - , Sentenza n. 9954 del 19/01/2021 Ud. (dep. 15/03/2021) Rv. 281587 - 03)

Con riferimento alla fase post-operativa si veda Sez. 3, Sentenza n. 32797 del 18/03/2013 Ud. (dep. 29/07/2013) Rv. 256664 - 01, secondo la quale "la permanenza del reato previsto dall'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi sostituito dall'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), per la gestione abusiva o irregolare della fase post-operativa di una discarica, cessa o con il venir meno della situazione di anti giuridicità per rilascio dell'autorizzazione amministrativa, la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area o con il sequestro che sottrae al gestore la disponibilità dell'area, o, infine, con la pronuncia della sentenza di primo grado". In termini cfr. Sez. 3, Sentenza n. 45931 del 09/10/2014 Ud. (dep. 06/11/2014) Rv. 260873 - 01

In particolare, Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 39781 del 13/04/2016 Ud. (dep. 26/09/2016) Rv. 268236 - 01, confermando tale indirizzo, ha precisato che nell'area della tipicità del reato è attratta non soltanto la fase in cui la discarica è "in esercizio", ma anche quella successiva alla sua chiusura, fino al venir meno della situazione di anti giuridicità. Così anche Sez. 3, Sentenza n. 54523 del 14/06/2016 Cc. (dep. 22/12/2016) Rv. 268582 - 01

Di segno contrario la decisione secondo la quale "la gestione post-operativa di una discarica non autorizzata - che deve rispettare le prescrizioni imposte ai fini del ripristino ambientale secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 36 del 2003 -, pur ricompresa nella nozione di gestione dei rifiuti introdotta dall'art. 6, comma primo, lett. d) del D.Lgs. n. 22 del 1997, non rappresenta una protrazione del reato permanente di abusivo esercizio della discarica, che è punito solo in relazione al funzionamento effettivo di essa, mentre con l'inizio della gestione post-operativa il sito non è più destinato a luogo di scarico e deposito

di rifiuti, seppure perdurano nel tempo gli effetti del precedente illecito accumulato" (Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 48402 del 11/11/2004 Ud. (dep. 16/12/2004) Rv. 230794 - 01)

Sottolinea il carattere eventualmente permanente del reato, legandolo alla sua natura necessariamente commissiva Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 19/12/2007 Ud. (dep. 07/02/2008) Rv. 238828 - 01: "i reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reati commissivi eventualmente permanenti, la cui antigiuridicità cessa o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene o con la sentenza di primo grado, conseguendo da uno di tali momenti la cessazione della decorrenza del termine di prescrizione". Nei medesimi termini cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 38662 del 20/05/2014 Ud. (dep. 23/09/2014) Rv. 260380 - 01

6 Considerazioni sugli orientamenti della giurisprudenza e conclusioni

È il momento di giungere alle conclusioni sulle questioni rilevanti per il fatto in esame alla luce degli indirizzi giurisprudenziali sopra riportati.

6.1 La nozione di discarica

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, come si è visto, occorrono i seguenti requisiti:

- l'accumulo di rifiuti
- una condotta ripetuta
- il carattere definitivo dell'abbandono
- una quantità considerevole di rifiuti
- l'estensione rilevante dell'area interessata
- il degrado dei luoghi

Ritiene questo giudice che tale elencazione sia sostanzialmente condivisibile, pur se con qualche necessaria precisazione.

Ed invero, non sembra che possano farsi rientrare tra gli elementi costitutivi del reato l'entità particolarmente rilevante dei rifiuti accumulati o le dimensioni particolarmente estese dell'area interessata né infine il suo degrado.

Come è stato posto in rilievo, l'unica definizione normativa è quella contenuta nell'art. 2 lett. g) d. l.vo n. 36/03 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) per la quale si intende per discarica l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione

dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

Pur essendo evidente come essa si riferisca solo alle discariche autorizzate, se ne può tuttavia trarre il nucleo essenziale per la individuazione del fenomeno in esame.

Eliminando, infatti, gli elementi inerenti normativi che la delimitano, emergono quali componenti fondamentali, necessari ma anche sufficienti alla ridetta individuazione, l'esistenza di un'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo. Alcun riferimento, pertanto, vi è che ne possa condizionare l'esistenza in relazione alla quantità di rifiuti depositati e/o all'estensione della superficie utilizzata.

Gli elementi costitutivi di una discarica, secondo la definizione normativa, sono perciò:

- un'area
- la sua destinazione allo smaltimento di rifiuti
- l'oggettività di tale destinazione a seguito di operazioni di deposito dei medesimi sul suolo o nel sottosuolo

La discarica è il risultato, quindi, di una trasformazione di un'area a sito per lo smaltimento di rifiuti ottenuta mediante (eventualmente) ripetute attività di deposito.

In verità, anche quest'ultimo requisito è stato ritenuto non necessario dai giudici di legittimità essendo stata ritenuta sufficiente anche una sola operazione di deposito purché "strutturata, anche se in modo grossolano" (cfr. sentenza Cotto, sopra riportata).

Detta destinazione e trasformazione non può farsi logicamente dipendere dalle dimensioni dell'area e dalla quantità dei rifiuti, esprimendo semplicemente la funzione conferita al sito, che pertanto può essere delle più svariate dimensioni, essendo innegabile che su ognuna è possibile il deposito di rifiuti perché vi rimangano per un tempo indeterminato fino alla loro consumazione, con il conseguente pericolo per la contaminazione del suolo e del sottosuolo a seguito del rilascio dei loro componenti in conseguenza dell'azione degli eventi atmosferici e dello stesso inesorabile decorso del tempo.

Né l'esigenza di particolari dimensioni dell'area e quantità di rifiuti (elementi che dovrebbero porre il confine tra una discarica e una non-discarica) può discendere dalla

necessità di distinguerla dalle altre contigue figure di reato di abbandono o deposito incontrollato (per enti o imprese) o dall'illecito amministrativo dell'abbandono di rifiuti, atteso che l'abbandono si distingue per la sua occasionalità (ma, si è visto, anche la discarica può essere realizzata con un unico conferimento) mentre il deposito incontrollato può concernere anche una quantità di rifiuti considerevole ed avvenire su un'area di rilevante estensione.

Insomma, l'elemento che appare veramente decisivo appare essere solo l'oggettiva destinazione del terreno allo stoccaggio definitivo di rifiuti.

L'unico limite dimensionale che può porsi è quindi quello determinato dalla lesione del bene protetto, dovendosi escludere la configurabilità di una discarica quando le dimensioni siano tali da non potersi nemmeno ipotizzare un pericolo per l'aria, il suolo ed il sottosuolo.

Certamente l'estensione del sito e l'entità dei rifiuti depositativi possono venire in rilievo per la prova della destinazione dell'area a ricettacolo di rifiuti, ma esso evidentemente concerne un aspetto diverso dall'individuazione degli elementi costitutivi del fenomeno.

Un discorso analogo può essere fatto per il requisito del degrado dell'area. Anche qui, è evidente che l'utilizzazione di un terreno a deposito di rifiuti non lo rende certamente un luogo particolarmente ameno da frequentare.

E tuttavia richiederne la verifica comporta una attività probatoria e motivazionale (quando non si risolva in mere frasi di stile) non necessaria nonché l'accertamento di un evento lesivo in un reato di pericolo presunto.

Porre il degrado dell'area quale elemento costitutivo significa introdurre un elemento non solo vago e difficilmente quantificabile ma anche non richiesto dalla nozione normativa e che fa cambiare la natura del reato da reato di pericolo astratto in reato di danno, richiedendo l'accertamento della già intervenuta compromissione del suolo e/o del sottosuolo. E ciò nonostante che con essa venga data per presupposta la natura di rifiuto delle cose accumulate.

Ritiene pertanto questo giudice che il confine della rilevanza penale del fenomeno vada cercato non già in una non richiesta particolare estensione dell'area o in una particolare consistenza dei rifiuti accumulati (che semmai potrebbero avere rilievo per la sua gravità) ma nella idoneità di tali elementi a costituire un pericolo (astratto) per il bene giuridico tutelato.

Alla stregua, pertanto, della giurisprudenza di legittimità e della definizione sopra proposta, si può agevolmente affermare che la situazione accertata dai carabinieri forestali di Padula deve senz'altro essere ricondotta alla nozione di discarica atteso il rinvenimento su una vasta area di numerosi veicoli fuori uso ivi condotti evidentemente in tempi diversi e destinati a rimanervi per un tempo indefinito.

6.2 Le condotte

6.2.1 Differenza tra la discarica controllata e quella priva di autorizzazione

Prima di giungere alla definizione delle singole condotte sanzionate appare opportuno premettere come dall'esame della giurisprudenza emerga una non sempre chiara individuazione del fenomeno sanzionato.

La discarica autorizzata, com'è del tutto ovvio, ha infatti caratteristiche molto diverse da una controllata, con conseguenze rilevanti non solo per la sua stessa configurabilità ma anche in ordine al momento consumativo del reato ed alla decorrenza dei termini di prescrizione.

Se infatti quella controllata ha in comune con l'altra la funzione di smaltire in modo definitivo i rifiuti, se ne differenzia però per un aspetto fondamentale consistente appunto nell'adozione di ogni possibile cautela per evitare che da tale smaltimento possano derivare pericoli per l'ambiente e la salute. L'autorizzazione ha proprio lo scopo di porre sotto controllo il processo di smaltimento imponendo al gestore le prescrizioni più opportune e necessarie ed è dal suo esercizio che discende l'esigenza di una organizzazione di uomini e mezzi che quelle cautele adottino. Quando tale controllo e tali cautele non vi siano, non vi è alcuna necessità di alcunchè: è il tempo e gli agenti atmosferici che si incaricano di tale (sporco) lavoro. La scelta di non chiedere l'autorizzazione risponde proprio allo scopo di evitare il costo ed il tempo richiesto da una apposita organizzazione di uomini e mezzi, sicchè essi possono considerarsi logicamente incompatibili.

Per chiarire la questione pare opportuno prendere le mosse dall'autorevole, anche se ormai datato, precedente costituito dalla sentenza Zaccarelli.

Anzitutto risulta evidente come nel suo percorso argomentativo la Corte assuma quale parametro di riferimento la disciplina prevista per lo smaltimento dei rifiuti "come dovrebbe essere", con le cautele, prescrizioni e quindi autorizzazioni previste dalla normativa di settore, e non già il ben diverso fenomeno dello smaltimento effettuato in loro assenza e che,

si starebbe per dire ovviamente, il legislatore vuole evitare considerandolo illecito e perciò colpendolo con sanzioni di carattere penale a dimostrarne il rilevante disvalore.

Da ciò l'inconferenza e la distonia tra il capoverso dell'art. 16 d.P.R. 915/1982 (che concerne le opere da effettuare prima del rilascio dell'autorizzazione di una discarica "controllata" (comma primo lett. d)) e la previsione della contravvenzione di cui al capoverso dell'art. 25, dove si parla di discarica "*tout court*". E non potrebbe essere altrimenti atteso che le discariche controllate potevano (e possono) essere solo quelle munite di autorizzazione.

Ne consegue - se non si va errati - che non è certamente dal tenore dell'art. 16 d.P.R. cit. che può inferirsi la nozione di discarica (punibile) e la sua natura commissiva.

Anche la connotazione della condotta di gestione della discarica risente del modello assunto della discarica "controllata", quando viene richiesta l'esistenza di una organizzazione di persone e cose per la movimentazione dei rifiuti, esigenza che in realtà non discende in modo immediato (né in motivazione risulta in realtà esplicitata tale inferenza) dal termine "gestione". Da ciò la non condivisibile conclusione che il reato di gestione sia commissivo e permanente sino a che esista ed operi una siffatta organizzazione. Sintomo di tale giustapposizione è anche il riferimento alla chiusura o disattivazione di una discarica non autorizzata, evento che evidentemente vien fatto coincidere con la non operatività dell'organizzazione ritenuta necessaria. Con la conseguenza inevitabile che da quel momento non esiste più una discarica abusiva (pur continuando la situazione di fatto a rimanere immutata ed i rifiuti ad esservi stoccati).

Corollario di tale argomentazione è che non essendovi più da quel momento alcun reato, chi fosse subentrato nel possesso della non-discarica non avrebbe compiuto alcuna condotta illecita.

Risulta pertanto singolare l'invocazione del principio di legalità quale scudo sotto il quale porre a riparo tale soggetto da una responsabilità penale inopinatamente attribuitagli.

Ed invero poiché la norma contestata era certamente entrata in vigore prima del fatto commesso (e dell'assunzione della funzione di legale rappresentante dell'impresa da parte dell'imputato) si trattava solo di interpretarne l'ambito di applicazione. L'interpretazione scelta dalla Suprema Corte ha condotto alla dichiarazione dell'estraneità dell'imputato al fatto di reato (che semmai avrebbe coinvolto il principio della personalità della responsabilità penale: art. 27, c. 1, Cost.), evidentemente commesso da chi lo aveva preceduto, nei confronti del quale ormai si era maturato il termine di prescrizione.

Se fosse stata, invece, accolta la soluzione sostenuta dalla sentenza impugnata, non si sarebbe potuto considerare la realizzazione della discarica come operata da terzi attesa l'immutabilità della persona giuridica che l'aveva realizzata a mezzo del suo legale rappresentante *pro tempore*.

Insomma, se la persona giuridica agisce mediante i suoi organi, ciò che da questi viene compiuto le si devono attribuire e rimangono nel suo patrimonio quale situazione della quale il subentrante non può non farsi carico perché la discarica abusiva era propria della società.

Anche il riferimento alla fase post-operativa richiama inevitabilmente l'esistenza di una discarica controllata, mentre rispetto al fenomeno del "ricettacolo di rifiuti" esso appare fuorviante e inapplicabile, non essendo determinabile un momento in cui una discarica abusiva cessa di essere operativa se non con la rimozione dei rifiuti ivi accumulati.

Insomma, discarica controllata e discarica abusiva esprimono due fenomeni ontologicamente diversi ed anzi incompatibili, pur nella comune destinazione allo smaltimento definitivo dei rifiuti.

Alcuno, si ritiene, essendo consapevole e determinato a realizzare una discarica abusiva, e quindi a commettere un reato, si prenderebbe la briga di procedere prima alla sistemazione del terreno e magari alla sua impermeabilizzazione. Se un dispiego di uomini e mezzi si potrà verificare, esso riguarderà eventualmente la fase diretta ad occultare i rifiuti abbandonati.

6.2.2 *La realizzazione*

Dalla definizione sopra proposta, discende senza difficoltà la individuazione della condotta di realizzazione.

Essa, infatti, consiste nella trasformazione di un'area in un ricettacolo (termine che esprime bene la sua attitudine ad accoglierli per un tempo indeterminato) di rifiuti mediante ripetuti conferimenti (ma si è visto che può essere sufficiente anche uno solo).

Anche per tale condotta, però, possono avanzarsi delle puntualizzazioni.

Poiché, infatti, la destinazione di un'area allo smaltimento di rifiuti deve essere conseguenza di una serie di conferimenti, sorge la questione dell'individuazione del momento in cui essa può considerarsi oggettivamente realizzata.

Trattasi, evidentemente, di una questione di fatto che va risolta caso per caso. Ciò che rileva, però, è che quando l'area assume le caratteristiche di luogo utilizzato per il deposito

di rifiuti per un tempo indeterminato, in quel momento il reato si deve considerare consumato, ed ogni successivo versamento non influisce sull'esistenza della discarica – già configuratasi – ma sulle sue dimensioni (e quindi sulla gravità del fatto) e ricade quindi nella diversa condotta della sua gestione.

Quanto al rapporto tra le due forme con le quali la contravvenzione può manifestarsi, si osserva che poiché di norma la discarica si realizza proprio per potervi poi smaltire in futuro i rifiuti, la successiva conseguente condotta di gestione si pone in rapporto di progressività rispetto alla prima. Unico rimane pertanto il disvalore sociale della condotta complessiva, come del resto è reso palese dalla stessa formulazione normativa che li pone sul medesimo piano e riserva loro il medesimo trattamento sanzionatorio (cfr. sul punto Sez. 6, Sentenza n. 44667 del 12/05/2016 Ud. (dep. 24/10/2016) Rv. 268681 - 01 e Sez. 5 -, Sentenza n. 18667 del 03/02/2021 Ud. (dep. 12/05/2021) Rv. 281250 - 01). Deve pertanto escludersi che possa ipotizzarsi a carico del medesimo soggetto che entrambe le abbia poste in essere due distinti reati autonomamente sanzionabili.

Quanto alle modalità di commissione, deve ritenersi superato – per quanto ribadito in qualche recente arresto – l'orientamento delle Sezioni Unite Zaccarelli (sulle quali ci si è già soffermati) secondo il quale esso si configurerebbe solo in presenza di opere prodromiche e funzionali alla sistemazione del sito ed in presenza di una apposita organizzazione di uomini e mezzi.

Né appare convincente la analogia posta da detta decisione con la costruzione abusiva, in cui la condotta illecita permane sino alla completa realizzazione del manufatto.

Ed infatti ogni momento della attività edilizia posta in essere senza il prescritto titolo abilitativo integra il reato in quanto teleologicamente finalizzato alla edificazione ed espressione di un suo momento costitutivo.

Tanto, invece, non può affermarsi per il processo in base al quale si dà origine ad un'area destinata a raccogliere illecitamente i rifiuti.

Mentre nel secondo comma dell'art. 256 la realizzazione della discarica viene considerato come l'evento del reato, e quindi prima di esso questo non può essere configurabile, nell'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 è punita l'intera esecuzione dei lavori purché l'intervento cui essi sono diretti richieda il permesso di costruire.

Risponderà pertanto di realizzazione, nel caso di formazione progressiva, solo il mitico e di regola ignoto autore del conferimento di rifiuti per il quale l'area acquista oggettivamente la destinazione a luogo di smaltimento finale.



Quello in esame, pertanto, è un reato commissivo ad effetti permanenti, sempre che possa essere ravvisata una cesura sotto il profilo soggettivo tra il momento realizzativo e quello successivo di gestione.

6.2.3 L'elemento soggettivo, con particolare riferimento al proprietario del sito

Il proprietario del sito, pertanto, risponderà del reato in esame, sotto il profilo della sua realizzazione, solo quando abbia consapevolmente voluto detta trasformazione, mentre nulla gli si potrà imputare ove quella trasformazione abbia invece subito ad opera di terzi, non sussistendo a ragione alcuna norma dalla quale possa evincersi un suo obbligo di impedire tale evento.

6.3 La gestione

Se la realizzazione richiede per la sua configurabilità un tempo più o meno lungo in relazione agli episodi ed all'entità degli atti di deposito, la gestione assume invece connotati del tutto diversi, essendo essa legata alla mera condizione dell'area.

Il termine "gestione", in verità, è del tutto generico e si connota per la sua strumentalità rispetto alla cosa gestita.

Sotto il profilo strettamente letterale, esso è sinonimo di amministrazione ed indica soltanto l'attività del possessore della cosa volta alla sua utilizzazione e conservazione; è quindi evidente come il suo concreto esercizio possa assumere i più diversi contenuti compresa l'inerzia più assoluta (al limite, indice di cattiva ma pur sempre gestione).

Dal momento in cui la discarica viene realizzata ne segue necessariamente la gestione, che può manifestarsi anche mediante la mera tolleranza alla sua utilizzazione da parte di terzi.

Rispetto, poi, ad una situazione permanente che li consenta, appare arduo identificare il mitico ultimo conferimento richiesto da una parte della giurisprudenza quale momento di consumazione di tale reato e di inizio del termine di prescrizione, atteso che la discarica, con la sua persistente ricettibilità, ne permetterebbe sempre di ulteriori.

Non appare stavolta superfluo ed inconferente il parallelo con la discarica controllata. È del tutto evidente, infatti, che per quest'ultima la necessità dell'autorizzazione non insorga con l'effettivo conferimento dei rifiuti ma lo preceda, dovendo comprendere necessariamente anche il tempo antecedente necessario ad allestirla e quello successivo in cui essa non è più in esercizio.

Proprio il fatto, sottolineato dalla sentenza Rubegni, che il legislatore richiede che l'autorizzazione debba permanere anche per la fase post-operativa è indice eloquente come il legislatore abbia voluto che l'atto amministrativo - quale garanzia dello smaltimento secondo le prescrizioni di legge - debba accompagnare e regolare tutta la vita della discarica per tutto il tempo per il quale questa possa essere fonte di pericolo.

Si pensi, poi, alla ipotesi della realizzazione la discarica con una sola condotta a ciò idonea e sufficiente, non seguita da ulteriori depositi: si dovrebbe in tal caso concludere che la discarica pur esistente non abbia alcuna gestione e che la presenza dei rifiuti ivi accumulati debba considerarsi penalmente irrilevante.

Insomma, sembra a questo giudice che sia preferibile l'indirizzo interpretativo secondo il quale la gestione non debba essere intesa necessariamente come limitata al solo momento del conferimento dei rifiuti ma riguardi l'intero periodo in cui il sito possa essere qualificato come una discarica.

Anche una lettura sistematica delle disposizioni del d. l.vo conduce alla medesima conclusione.

Come evidenziato dalla sentenza Rubegni, una definizione della gestione dei rifiuti (e non della sola discarica) è offerta dalla lett. n) dell'art. 183 per la quale rientrano in essa la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

La circostanza che rientri - come ha evidenziato la suddetta decisione - nella nozione normativa di gestione anche la fase successiva alla chiusura dei siti conferma che il legislatore ha voluto adottare una accezione ampia di tale termine, che pertanto non si identifica e non coincide con il tempo in cui i rifiuti vengono abbandonati.

Essa, pertanto, comprende tutto il ciclo di vita dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento finale, realizzando così la finalità, posta dall'art. 177, della protezione e salvaguardia dell'ambiente e della salute umana; finalità che, ovviamente, rimarrebbe inevitabilmente frustrata se non fosse sottoposta a stretto e rigoroso controllo anche solo una delle suddette fasi.

Proprio per il raggiungimento di tale scopo, sarebbe intimamente contraddittoria e inadeguata una disciplina che non consentisse il permanente controllo dei rifiuti.

E' ben vero che tale definizione si rivolge all'attività di smaltimento (in senso lato) autorizzata, ma da essa può ben ricavarsi *a contrario* il concetto di gestione non autorizzata,

ovviamente adattando la nozione alle specifiche modalità con cui il fenomeno può presentarsi in concreto.

Non si condivide, pertanto, il percorso argomentativo posto con la sentenza citata, quando vuole trarre la definizione di gestione ed il suo momento consumativo dal riferimento alla supervisione agli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, proprio perché una siffatta evenienza - che deriva da un atto formale della pubblica amministrazione - è incompatibile col fenomeno di una discarica "selvaggia". E' ben vero che la rilevata necessità dell'autorizzazione anche per detta fase indica che la gestione continua anche dopo la chiusura, ma tale necessità deve considerarsi a maggior ragione richiesta anche quando tale fase non possa essere individuata per la mancanza di un atto formale.

Se si considera, allora, che la discarica non è altro che la destinazione oggettiva di un sito allo smaltimento dei rifiuti che vi vengono abbandonati, appare logico concludere che la gestione dura finché dura lo smaltimento, ossia fino a quando si abbia la presenza di una quantità di rifiuti che quella destinazione compri e fino a che siffatto luogo consenta (anche) ai terzi una accogliente e propizia occasione per abbandonarvi i propri rifiuti senza sobbarcarsi i costi o anche solo sottostare agli adempimenti insiti nello smaltimento controllato.

La gestione, pertanto, si identifica con tale consapevole messa a disposizione per futuri prevedibili depositi (illeciti) e non richiede di regola alcun comportamento positivo da parte del "gestore".

Diversamente opinando si dovrebbe pervenire all'assurda conclusione che il legislatore abbia voluto considerare illecito e sanzionare più gravemente la parte della condotta finalizzata alla realizzazione, disinteressandosi poi proprio del momento in cui i rifiuti giacciono inerti, lasciati all'azione disgregatrice degli elementi senza alcun tipo di precauzione e quindi quando il pericolo per l'ambiente e la salute umana - l'interesse protetto dalla norma - si manifesta in termini più gravi e concreti.

Insomma, si assisterebbe ad una politica normativa incoerente e velleitaria che colpisce quando la lesione del bene tutelato è minore e si disinteressa (almeno sotto il profilo penale) del momento in cui essa si manifesta con maggior gravità. Una siffatta interpretazione si esporrebbe ad evidenti rilievi di incostituzionalità sia sotto il profilo della ragionevolezza della previsione (art. 3 Cost.) che, adesso, sotto quello della tutela dell'ambiente (art. 9 Cost.).

Anche sotto questo aspetto, una interpretazione della norma rispettosa dei principi costituzionali, costituzionalmente orientata, impone che anche la fase di maggior pericolo

rappresentata dallo smaltimento finale dei rifiuti venga sottoposta a sanzione penale, al pari di quella a detto smaltimento prodromica e quindi di minor pericolo.

Per questo, ancora una volta, non può condividersi l'assunto della sentenza Zaccarelli secondo il quale la gestione consisterebbe "nell'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti e consiste, nell'attivazione di una organizzazione, articolata o rudimentale non importa, di persone, cose e/o macchine (come, ad esempio, quelle per il compattamento dei rifiuti) diretta al funzionamento della discarica. Il reato è permanente per tutto il tempo in cui l'organizzazione è presente e attiva. Essendo esso centrato sulla gestione, non importa se per un intervallo, non vengano scaricati rifiuti nell'area di discarica a causa di una circostanza contingente, come, ad esempio, nel caso di uno sciopero dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto della spazzatura".

Del pari, e per le medesime ragioni, non risulta condivisibile l'indirizzo secondo il quale la gestione della discarica permane sino a quando avviene l'attività di conferimento e manipolazione dei rifiuti (vedi *supra* par. 5.2.2, pag. 25).

Il conferimento di (ulteriori) rifiuti è un atto che conferma, consolida ed aggrava la destinazione impressa di fatto all'area, ma non la cambia se non, appunto, in peggio, e perciò sotto questo profilo è inidoneo a individuare un momento costitutivo del reato.

Sostenere che ad ogni conferimento il momento consumativo del reato si protragga e si sposti in avanti equivarrebbe ad ipotizzare la presenza di altrettanti momenti nei quali la discarica cessa e nuovamente - novella araba fenice - risorge ... dai suoi rifiuti innestando un ciclo destinato a rinnovarsi ad ogni nuovo conferimento.

Si è detto, però, che la gestione evoca un *facere*, un comportamento positivo e che pertanto deve intendersi con tale termine l'abituale conferimento di rifiuti.

Tale tesi non appare condivisibile.

Anzitutto va posto in evidenza come, per definizione, la gestione di una discarica non autorizzata non richiede ed anzi esclude tutta quell'attività, propria di quella autorizzata, volta appunto a controllare il processo di smaltimento dei rifiuti depositati.

Al legislatore non poteva certamente sfuggire che, come già detto, essa si forma mediante il semplice abbandono dei rifiuti e non richieda, per funzionare come ricettacolo di futuri rifiuti, alcun altro tipo di comportamento commissivo da parte del gestore. L'unico elemento in comune è costituito dalla possibilità di depositarvi i rifiuti.

Si tratta allora di stabilire il rapporto tra la condotta sanzionata ed i singoli atti di abbandono.



Pur se la giurisprudenza sottolinea che gli scarichi devono essere ripetuti ma non necessariamente abituali, è proprio al concetto di abitualità quale reiterazione di condotte unitariamente considerate che si fa inevitabilmente ricorso.

Si pensi, allora, alla struttura del reato abituale per antonomasia, quello di maltrattamenti. Lì l'evento - costituito da singoli atti unitariamente considerati - è rappresentato dallo stato di sofferenza fisica e morale prodotto nella vittima che dura finché l'agente continua nella sua condotta vessatoria. Tutti i singoli comportamenti sono avvinti da un comune intento delittuoso che li fa considerare unitariamente. Nella gestione della discarica, invece, l'evento è costituito dall'illecito smaltimento dei rifiuti - al quale gli ulteriori conferimenti apportano solo una dimensione maggiore, aggravandolo ma non integrandolo - che prende l'avvio dalla realizzazione della discarica e dove l'identità tra gestore (chi ha la disponibilità del sito) e colui che deposita i rifiuti non è necessariamente coincidente.


Proprio l'eventuale diversità dei conferitori rispetto al gestore, se non si va errati, esclude che i conferimenti possano essere considerati come unitariamente diretti alla gestione del sito, che invece va logicamente imputata a chi di quello ha la disponibilità.

In altri termini, mentre nel delitto abituale le singole condotte sono poste in essere dal medesimo soggetto con un comportamento contrassegnato dalla volontà diretta alla produzione della condizione illecita, nella contravvenzione non solo gli atti di conferimento possono essere posti in essere da terzi ma essi possono essere dovuti anche ad un comportamento meramente negligente (del resto, si tratta di una contravvenzione) del gestore che ne accetta e consente il prevedibile futuro verificarsi.

Insomma, nel delitto abituale il fatto penalmente rilevante è quello costituito (e prodotto) da una serie di comportamenti unitariamente considerati che quindi lo precedono; nella condotta in esame si ha l'esatto contrario: è la gestione della discarica - che preesiste a seguito della sua realizzazione - che consente i depositi successivi, che quindi non la possono logicamente integrare.

I singoli conferimenti, pertanto, non si identificano con la gestione ma ne costituiscono semmai un momento di esercizio che però non la esaurisce.

Rimane pertanto confermato che la gestione sussiste anche tra un conferimento e l'altro e dura finché vi è la possibilità che terzi conferiscano altri rifiuti, finché il sito rimanga nella disponibilità del gestore.



46

Essa è di regola una condotta omissiva che consiste nel consentire nel sito lo smaltimento per un tempo indeterminato.

6.3.1 Conseguenze in ordine alla prescrizione e ai soggetti responsabili

6.3.1.1 Se quanto precede è corretto, ne consegue ineluttabilmente che la gestione della discarica ha natura di reato permanente e che la permanenza cessa solo con un atto contrario alla sua costituzione, e quindi togliendo al luogo la citata oggettiva destinazione (in disparte le ipotesi che essa sia conseguente ad un atto giudiziario che sottragga la disponibilità dell'area al gestore o l'effetto derivante dalla sentenza di primo grado).

6.3.1.2 Ma una siffatta costruzione ha, ad avviso di questo giudice, rilevantissimi risvolti anche per quanto concerne l'individuazione dei soggetti che ne debbono rispondere.

Si è sopra giunti alla conclusione che la realizzazione di una discarica può avvenire anche con un solo "strutturato" conferimento con la consapevole e volontaria adesione di chi ha la disponibilità dell'area (ove tale consapevolezza e volontà, ovviamente, vi sia) oppure in modo diffuso, mediante il concentrico ma autonomo contributo dei singoli conferitori.

Si è perciò anche convenuto che il proprietario/possessore che subisce tale trasformazione non può esserne chiamato a risponderne per la mancanza nei suoi confronti di una posizione di garanzia.

A conclusioni del tutto diverse, però, deve giungersi per quanto riguarda la gestione della discarica.

La diversa struttura dei due reati, si ritiene, è del tutto evidente: là vi sono una o una serie di condotte che sfociano in un evento istantaneo, qui una condizione duratura destinata a protrarsi per un tempo indeterminato.

Nella realizzazione il proprietario (che non abbia contribuito alla nascita della discarica) si trova (quando si trova) dinanzi ad un fatto nuovo non prevedibile; nella fase gestionale, invece, egli ha immediata contezza (quando ovviamente ce l'abbia) della trasformazione di una sua cosa a strumento di un fatto illecito, ed anzi fatto illecito essa stessa, destinata a mantenere nel tempo tale sua natura ed anzi mezzo per l'aggravamento del pericolo che la norma vuole scongiurare.

Insomma, la questione che si pone è quale posizione giuridica rivesta il proprietario nel momento in cui si avvede che il suo terreno è stato trasformato in una discarica e che con



47

ogni probabilità l'accumulo di rifiuti sarà destinato ad aumentare per l'ulteriore conferimento di terzi.

Accanto ad essa si pone, non meno rilevante, quella del ruolo del singolo conferitore che commette un atto di abbandono incontrollato di rifiuti (di regola autonomamente sanzionato e sanzionabile) e se la sua rilevanza penale cambi o meno quando esso avviene in un luogo che ha assunto i connotati di una discarica abusiva contribuendo, in tal modo, al suo consolidamento.

Con riferimento alla prima questione, ci si pone la domanda se il proprietario possa restare inerte alla vista della utilizzazione della cosa propria per la commissione di un reato, anzi per la protrazione di un reato in fase di permanenza, o se invece possa per lui costruirsi un obbligo di attivarsi per impedire un'attività illecita compiuta con la cosa sua.

Non si vuole qui avventurarsi in una inopportuna e inevitabilmente insufficiente dissertazione sulle facoltà del diritto di proprietà e sulla loro necessaria conformazione a fini di utilità generale.

Si nota, però, come nell'ordinamento è già dato rilevare situazioni che considerano la proprietà come fonte di responsabilità quando essa sia foriera di situazioni dannose od anche solo pericolose nei confronti dei terzi.


E tale responsabilità sussiste - con il relativo obbligo di attivarsi - anche quando la situazione pericolosa sia stata originata dall'azione di terzi.

Si pensi, ad esempio, all'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina (art. 677 c.p.), all'omissione di denuncia di armi che si trovino in un luogo abitato (art. 697 c.p.) ed in genere alla responsabilità civilistica per la cosa propria.

E non si potrebbe forse ugualmente sostenere che chi lascia consapevolmente degradare sul proprio terreno rifiuti deposti da altri che poi cagionino una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile, ad esempio, della falda idrica, che è bene comune, potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 452 quinquies c.p.?

Questo, si ritiene, è quanto sostiene anche la Suprema Corte quando afferma che anche la mera tolleranza può essere fonte di responsabilità per il proprietario del terreno (*supra*, pag. 23, sentenza Macchioni)

Ma a ben vedere l'obbligo di impedire l'evento può ricavarsi anche solo dalla semplice constatazione dell'uso di una cosa propria per commettere un reato, avendo chi ne ha la disponibilità il potere di impedire tale evento illecito (in disparte ogni considerazione sull'onerosità di tale intervento).



Bisogna poi intendersi sull'evento rispetto al quale deve predicarsi un obbligo di prevenzione. Esso, evidentemente, non può riferirsi alla discarica, evento che si è già prodotto, ma alla sua gestione.

Insomma, la circostanza che la trasformazione di una cosa in un mezzo per la commissione di un reato – ed anzi reato la stessa sua condizione – sia avvenuta ad opera di terzi non può comportare che il proprietario, che tale stato conosca, ne possa poi consentire tranquillamente e impunemente l'ulteriore illecita utilizzazione.

Ma a ben vedere, non occorre scomodare la figura della posizione di garanzia, che ovviamente si pone sul rapporto di causalità.

Se, infatti, sono fondate le conclusioni cui sopra si è giunti in merito alla definizione di gestione, il proprietario che consente l'ulteriore utilizzo della "propria" discarica risponderà a pieno titolo del reato di cui al terzo comma dell'art. 256 d. l.vo n. 152/06 in quanto in tal modo la gestisce.

La discarica incontrollata, per quanto si è detto, ha in comune con quella controllata solo la funzione di ricevere un numero indefinito di rifiuti per il loro smaltimento finale, e come quest'ultima non perde tale attitudine e tale destinazione anche nei momenti in cui i rifiuti non vengono conferiti, così la prima rimane tale anche quando e per il tempo in cui non si dovessero verificare atti di abbandono.


La discarica, cioè, esprime una attitudine del sito e la gestione copre tutta la sua esistenza finchè permane tale idoneità.

Il proprietario, pertanto, che è consapevole di esserne divenuto (in)felice possessore ne diviene anche pienamente gestore ove tale destinazione mantenga o addirittura consolidi.

E' evidente, pertanto, il diverso atteggiarsi dell'elemento psicologico rispetto a quello che dà origine alla realizzazione.

6.3.1.3 Ad analoghe conclusioni occorre pervenire per i singoli conferitori. Dopo che un sito sia stato trasformato in ricettacolo di rifiuti, ogni singolo successivo conferimento acquista una rilevanza ed un significato che va al di là della sua atomistica considerazione, proprio per il contesto in cui si inserisce.

Ed invero l'abbandono di rifiuti, anche sotto il profilo della lesione ai beni giuridici tutelati, in un luogo ancora incontaminato è cosa ben diversa dall'analogha condotta in altro che ha già visto numerosi fatti simili che ne hanno cambiato la natura. Con tale volontario atto di abbandono il soggetto alimenta e consolida la discarica, aggravandone in misura



corrispondente il potenziale lesivo per l'ambiente. Sotto tale profilo egli contribuisce per la sua parte al consolidamento della destinazione già impressa e quindi compie anch'egli un atto di gestione in cooperazione o concorso con il proprietario, che tale ulteriore contributo poteva agevolmente prevedere.

Si tratta, forse, di una conclusione eccessiva rispetto al singolo conferitore, ma si ritiene obbligata sotto il profilo della partecipazione al reato.

7. Conclusioni

Sintetizzando, pertanto, quanto sin qui si è venuti esponendo, questo giudice ritiene che:

- la discarica non controllata consiste nella destinazione di un sito allo smaltimento finale dei rifiuti, che deve essere oggettiva e quindi risultare dal deposito di un numero di rifiuti tale da conferirle tale destinazione
- la sua realizzazione si concretizza al momento in cui la presenza dei rifiuti è tale da attestare tale oggettiva destinazione
- la sua gestione indica la persistente destinazione dell'area allo smaltimento finale dei rifiuti ed ha natura di reato permanente finché dura tale destinazione (salvi gli effetti di atti giuridici)
- di tale reato risponde anche colui che ha la disponibilità dell'area nonché colui che contribuisce al mantenimento e al consolidamento di tale destinazione mediante conferimento di rifiuti

Risulta pertanto evidente la penale responsabilità di ~~Fazio~~ per il reato ascrittogli al capo a).

Sulla destinazione dell'area indicata nella contestazione a discarica si rinvia a quanto si è già detto sopra (pagg. 6 sgg.) sulla natura di rifiuti delle cose rinvenute e del loro destino di rimanere nel luogo dove sono state abbandonate fino alla loro completa disgregazione e comunque per un tempo indeterminato.

7.1 Si è però accertato che in realtà l'attività di autodemolizione, da cui ha avuto origine - per progressivo accumulo delle carcasse depositate - la discarica, era esercitata dal figlio dell'imputato, che è prematuramente scomparso ed al quale pertanto deve attribuirsi la sua realizzazione.

Si pone perciò la questione della posizione del successore *mortis causa* nella disponibilità della discarica, e quindi nella fase della sua gestione.

Anche per tale aspetto torna utile il richiamo alla sentenza Zaccarelli.

Anche in quel caso, come sopra si è visto, si trattava di una ipotesi di successione di soggetti nella medesima posizione giuridica di legale rappresentante dell'impresa nei terreni della quale erano stati abbandonati i rifiuti provenienti dall'attività produttiva.

Sul presupposto che il reato è permanente finché possa ravvisarsi una organizzazione dedita alla gestione di rifiuti, si è lì affermato (*supra*, pag. 31) che è estraneo al reato chi sia subentrato nella disponibilità dell'area poiché non poteva ritenersi obbligato ad intervenire per rimuovere i rifiuti.

Si osserva, però, in proposito, che proprietaria dell'area sulla quale i rifiuti sono stati ammassati era la persona giuridica della quale l'imputato era divenuto legale rappresentante. Ciò, se non si va errati ed alla stregua delle conclusioni cui si è pervenuti, comporta che quell'imputato si è trovato a gestire una discarica della società della quale era divenuto il legale rappresentante, e quindi con tutti i poteri che gli consentivano di rimuovere una situazione antigiuridica della quale aveva piena consapevolezza. Opinare diversamente significa consentire il perdurante smaltimento dei rifiuti in assenza di qualsiasi controllo, con i conseguenti pericoli e danni per il bene protetto. Ciò perché l'operatività della discarica e la destinazione dell'area a tale fine non erano venute meno con il cessare dei conferimenti, essendo rilevante solo la innegabile permanenza dello smaltimento. Va, infatti, ribadito che finché i rifiuti rimangono sul sito si realizza una operazione di smaltimento che non può rimanere priva di controllo.

Non dissimile deve considerarsi la posizione giuridica dell'odierno imputato, con l'unica differenza che mentre nella successione nella rappresentanza dell'ente questo non perde, ovviamente, la propria personalità, nel caso che ci occupa si ha una successione tra due soggetti diversi.

Quello che, per dirla in sintesi e brutalmente, è accaduto è che ~~coerente~~ ha ricevuto in eredità dal figlio una discarica abusiva, il che è quanto dire che ha ricevuto - *rectius*: è stato chiamato a ricevere - una cosa intrinsecamente illecita.

Il fenomeno giuridico - se non si va errati - è del tutto paragonabile a chi riceva in successione un'arma clandestina o una cosa proveniente da delitto. Ove tale ricevimento sia accompagnato dalla consapevolezza di tale illecita origine, alcuno, si crede, potrà negare che

si possa configurare in capo al successore il delitto di ricettazione (in disparte la questione del dolo specifico).

Ed è proprio quello che è successo a ~~Georgio, Borsari~~.

Egli non poteva non essere a conoscenza - per evidenti ragioni di parentela e quindi di frequentazione, non essendo stato dimostrato il contrario - che il terreno del figlio era stato riempito di carcasse di autoveicoli ed altri rifiuti, e tuttavia ne ha consapevolmente accettato la proprietà e la disponibilità.

D'altra parte, tra la dichiarazione di successione - 10 dicembre 2018 - e l'intervento della polizia giudiziaria - 8 marzo 2019 - l'imputato ha avuto ben il tempo di rendersi conto della natura della cosa ricevuta, rimanendo però inerte e continuando, così, a gestire la discarica. Né miglior sorte hanno avuto i provvedimenti amministrativi di riduzione in pristino, che ben potevano essere eseguiti richiedendo a tal fine all'autorità giudiziaria la disponibilità dell'area.

Per il tempo, pertanto, intercorso tra l'accettazione della eredità e l'intervenuto sequestro l'imputato ha gestito la discarica consentendo così che lo smaltimento dei rifiuti ivi depositati proseguisse.

7.2 Ma il pubblico ministero, invero incomprensibilmente, nella descrizione del fatto contestato ha indicato solo la realizzazione e non anche - come di regola accade - prevedendo l'altra condotta della gestione.

Si tratta, allora, di verificare se e in che modo tale formale delimitazione possa costituire ostacolo all'affermazione della responsabilità dell'imputato per tale condotta e se possa considerarsi violato il principio della correlazione tra l'accusa ed il fatto per il quale è intervenuta condanna (art. 521, c. 2, c.p.).

Si è già rilevato (vedi *supra*, pag. 39) come il legislatore ha posto sullo stesso piano, considerandole evidentemente equivalenti sotto il profilo del disvalore giuridico, le due forme sotto le quali il fenomeno che si intendeva sanzionare possono manifestarsi. Esse vanno perciò viste come due diversi aspetti che può presentare l'unico evento illecito, la discarica non controllata, e li ha considerati in modo unitario. Essi, perciò, possono essere entrambi presenti ed essere considerati unitariamente ed attribuiti al medesimo autore o se ne può evidenziare anche uno solo di essi (ovviamente la gestione presuppone la realizzazione) potendo ciascuno essere commesso da un soggetto diverso (chi realizza può anche non gestire, e chi gestisce può anche non aver partecipato alla realizzazione).



Tale diversità della singola concreta manifestazione non incide però in alcun modo sull'aspetto sanzionatorio, pur potendo evidentemente influire sulla gravità del reato commesso.

Riprova di ciò è che evidentemente non può ipotizzarsi tra loro un vincolo teleologico, come invece sarebbe richiesto ove tali condotte rivestissero autonoma rilevanza giuridica.

Non può pertanto ravvisarsi alcuna violazione della contestazione ove in concreto si ritenga che ricorra l'una anziché l'altra.


Anche sotto il profilo sostanziale, ben più rilevante, alcuna lesione al diritto di difesa può riscontrarsi quando in concreto si ravvisi una forma diversa da quella formalmente contestata.

E' stato condivisibilmente affermato, proprio relativamente ad una scarica, che Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la contestazione venga mutata in relazione ai suoi elementi essenziali, in modo da determinare incertezza e pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in tema di scarica abusiva, in cui la S.C. ha considerato irrilevante l'intervento modificativo in senso favorevole all'imputato consistente nella riduzione quantitativa dei rifiuti oggetto dell'imputazione). (Sez. 3, Sentenza n. 41478 del 04/10/2012 Ud. (dep. 24/10/2012) Rv. 253871 - 01)

E' stato poi specificato che la mutazione della mera descrizione del fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, è noto all'imputato, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso, né gli impone di restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato una mera mutazione della descrizione del fatto in un caso in cui gli elementi contenuti in rubrica e quelli rilevabili dagli atti erano idonei a far comprendere all'imputato l'oggetto dell'accusa). (Sez. 3-, Sentenza n. 17829 del 05/12/2018 Ud. (dep. 30/04/2019) Rv. 275455 - 01)

Ciò che rileva, quindi, non è qualsiasi modifica della contestazione ma solo quella che abbia comportato l'effetto sostanziale di spiazzare l'imputato impedendogli il pieno spiegamento della più efficace strategia difensiva.

Sul punto appare risolutivo quanto hanno affermato le Sezioni Unite, secondo le quali per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla



legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l' "iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta pre-fallimentare). (Cass., Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010) Rv. 248051 - 01)

Ed allora alcun mutamento che abbia inciso sul diritto dell'imputato a difendersi può derivare dall'aver accertato che egli, anziché realizzare la discarica, l'abbia "solo" gestita, proseguendo l'illecita attività di smaltimento dei medesimi rifiuti che il suo dante causa aveva abbandonato sul medesimo terreno.

Ed invero, medesimo è il luogo, uguali e noti i rifiuti abbandonati per come censiti in sua presenza dai carabinieri forestali, medesima l'attività che ha dato origine al loro accumulo, medesima la condotta di smaltimento vietata.

Far leva, pertanto, sulla ritenuta ricorrenza di una specifica forma di manifestazione della medesima fattispecie penale diversa da quella contestata significherebbe privilegiare un dato meramente formale che però in nulla ha ostacolato il diritto di difendersi dell'imputato, che infatti si è appieno esplicato nel corso del dibattimento.

~~Il fatto che gli specifici, determinati rifiuti minuziosamente indicati nella contestazione si trovavano in stato di abbandono nel proprio terreno. Era questo il nucleo essenziale da cui doveva difendersi e che non ha subito alcun mutamento.~~, in altri termini, era pienamente a conoscenza che gli veniva addebitato il fatto che gli specifici, determinati rifiuti minuziosamente indicati nella contestazione si trovavano in stato di abbandono nel proprio terreno. Era questo il nucleo essenziale da cui doveva difendersi e che non ha subito alcun mutamento.

7.3 L'imputato va pertanto dichiarato responsabile del reato ascrittogli al capo a), per la illecita gestione dei rifiuti contestati, e condannato alla pena che, visti i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., si stima equo determinare in anni uno di arresto ed € 5.200 di ammenda.

All'affermazione della penale responsabilità segue per legge la condanna al pagamento delle spese del processo.



54

Visti i criteri di cui all'art. 133 c.p. e sussistendo i presupposti di legge, va concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena nella previsione che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati.

In considerazione dello stato di degrado dei luoghi appare opportuno subordinare il beneficio, ai sensi dell'art. 165, c. 1, c.p. all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato provvedendo allo smaltimento dei rifiuti indicati in contestazione.

Va infine disposta, ai sensi del terzo comma dell'art. 256 d. l.vo n. 152/06, la confisca dell'area indicata in contestazione.

PQM

visto l'art. 533 e 535 c.p.p. dichiara ~~Fabrizio Cesario~~ colpevole dei reati ascrittigli e lo condanna alla pena di anni uno di arresto ed € 5.200 di ammenda per il reato di cui al capo a) e mesi uno di arresto ed € 4.000 di ammenda per il capo b), oltre al pagamento delle spese processuali. Concede il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo allo smaltimento dei rifiuti di cui in rubrica da effettuarsi entro mesi sei dall'irrevocabilità della presente sentenza.


Dispone la confisca dell'area indicata al capo a) e contraddistinta al fg. 23 part. 86 e 87.

visto l'art. 530 c.p.p. assolve ~~Fabrizio Cesario~~ dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione

Lagonegro, 20 gennaio 2022

IL GIUDICE
dott. Silvio M. Piccinno



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Depositato il 04.11.2022

Il Cancelliere Esperto
Dott.ssa Linda Maria Donato

